

FOCUS

“La legge di stabilità 2012”



12 dicembre 2011

*Direzione Processo Legislativo
Silvia Bertini*

*Settore Studi, documentazione e Supporto Giuridico Legale
Aurelia Jannelli*

*A cura di
Claudia Parola, Sabrina Scaduto, Franco Turigliatto*

*Realizzazione grafica
Simonetta Morreale*

INDICE

<i>Premessa</i>	6
1. SALDO NETTO DA FINANZIARE E RICORSO AL MERCATO	9
1.1 <i>Risultati differenziali (articolo 1)</i>	9
2. PATTO DI STABILITA'	11
2.1 <i>Patto di stabilità interno (articolo 30)</i>	11
2.1.1 Riparto della riduzione del contributo degli enti appartenenti alla prima classe di virtuosità.....	13
2.1.2 Individuazione delle classi di virtuosità.....	14
2.2 <i>Patto di stabilità interno degli enti locali (articolo 31)</i>	15
2.2.1 Ambito soggettivo di applicazione (comma 1).....	15
2.2.2 Gli obiettivi (commi 2-6)	16
2.2.3 Spese escluse dal computo del saldo (commi 7-17).....	18
2.2.4 Regole del Patto e previsioni di bilancio (comma 18).....	19
2.2.5 Monitoraggio del rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno (commi 19-20, 25 e 32)	20
2.2.6 Misure di contenimento dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale (comma 21)	21
2.2.7 Disposizioni particolari per l'applicazioni del patto ad enti specifici (commi da 22 a 24)	21
2.2.8 Sanzioni (commi da 26 a 29).....	22
2.2.9 Misure antielusive delle regole del patto (commi 30-31)	25
2.3 <i>Patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 32)</i>	26
2.3.1 Regioni a statuto ordinario (commi 2-9).....	26

2.3.2 Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano (commi da 10 a 14 e 16)	31
2.3.3 Disposizioni comuni a tutte le regioni.....	32

3. Interventi di settore37

3.1. Assicurazioni auto (articolo 13, comma 5).....	37
3.2 Beni e attività culturali (articolo 24)	37
3.3 Cessione dei crediti degli enti territoriali(articolo 13).....	37
3.4 Carburanti (articolo 34)	38
3.5 Direttive comunitarie (articolo 15 comma 2)	38
3.6 Dismissioni beni immobili pubblici e di terreni agricoli (articoli 6 e 7).....	39
3.6.1 Dismissioni di immobili pubblici (articolo 6).....	40
3.6.2 Dismissioni di terreni agricoli (articolo 7)	44
3.7 Distretti turistici (articolo 17).....	46
3.8 Enti locali.....	46
3.8. 1 Debito pubblico degli enti territoriali (articolo 8).....	46
3.8.2 Servizi pubblici locali (articolo 9).....	48
3.9 Expo Milano (articolo n. 33 comma 37)	51
3. 10 Lavoro	51
3. 10. 1 Dipendenti pubblici (articolo 16)	51
3. 10.2 Contratti (articolo 22)	53
3.11 Fisco.....	56
3.11.1 Agevolazioni fiscali per incremento produttività del lavoro (articolo 33, comma 12).....	56
3.11.2 Comparto sicurezza (articolo 33, comma 14).....	56
3.11.3 Abruzzo (articolo 33, comma dal 28 al 30)	56
3.11.4 Contratti aziendali	57

3.11. 5 Credito di imposta.....	57
<i>3.12 Fondi.....</i>	<i>58</i>
3.12.1 Fondo per i nuovi nati (articolo 12).....	58
3.12. 2 Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili (articolo 33, comma 1)	58
3.12.3 Fondo per lo sviluppo e la coesione (articolo 33, comma 2, 3)	59
3.12.4 Fondo per interventi strutturali di politica economica (articolo 33, comma 4)	59
3.12.5 Fondo per la compensazione degli effetti finanziari (articolo 33, comma 5)	59
3.12.6 Destinazione di maggiori entrate da diritti di frequenze banda larga (articolo 33, commi dal 7 al 9).....	60
3.12.7 Fondo specifico da differimento acconto IRPEF (comma 8)	60
3.12.8 Cinque per mille (articolo 33, comma 11).....	61
3.12.9 Fondo sociale e ammortizzatori sociali (articolo 33, comma dal 20 al 26)	61
3.12.10 Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore (articolo n. 33, comma 27)	61
3.12.11 Non vedenti (articolo 33, comma 35)	61
3.12.12 Radio radicale (articolo 33, comma 38).....	61
3.12.13 Fondi speciali (articolo 35).....	62
<i>3.13 Forze militari (articolo 33, commi 18 e 19)</i>	<i>62</i>
<i>3.14 Infrastrutture.....</i>	<i>62</i>
3.14.1 Finanziamento tramite defiscalizzazione(articolo 18).....	62
3.14.2 Corridoio Torino-Lione e Tunnel di Tenda (articolo 19).....	63
<i>3.15 Ministeri (articoli 3 e 4).....</i>	<i>64</i>
3.15.1 Spese rimodulabili (articolo 3)	64
3.15.2 Spese non rimodulabili (articolo 4)	66
<i>3.16 Previdenza(articoli 2 e 5).....</i>	<i>69</i>

3.16.1 Gestioni previdenziali (articolo 2).....	69
3.16.2 Pensioni (articolo 5)	70
<i>3.17 Processo civile (articoli da 25 a 28).....</i>	<i>71</i>
3.17.1. Entrata in vigore(articolo 25, comma 5 e articolo 27 comma 2).....	71
3.17.2. Posta elettronica certificata (articolo 25).....	71
3.17.3 Modifiche al codice di procedura civile (articolo 25, comma 1)	72
3.17.4 Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie (articolo 25, comma 2).....	73
3.17.5. Riduzione del contenzioso civile (articolo 26)	75
3.17.6 Accelerazione del contenzioso civile pendente in appello (articolo 27)	75
3.17.7. Spese di giustizia (articolo 28)	77
<i>3.18 Professioni (articolo 10)</i>	<i>77</i>
<i>3.19 Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini (articolo 14).....</i>	<i>79</i>
<i>3.20 Scuola e ricerca</i>	<i>81</i>
3.20.1 Ricerca e premialità (articolo 11)	81
3.20.2 Università e scuole paritarie (articolo 33, commi dal 15 al 17).....	82
3.20.3 Policlinici universitari (articolo n. 33, comma 32)	82
<i>3.21 Trasporti.....</i>	<i>82</i>
<i>3.22 Poste (articolo 33, comma 31).....</i>	<i>83</i>

Premessa

La legge n. 183 del 12 novembre 2011 “**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)**” è stata pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14 novembre 2011 - Suppl. Ordinario n.234.

Il testo della legge è reperibile alla pagina:

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-14&task=dettaglio&numgu=265&redaz=011G0234&tmstp=1321349721127>

Sullo stesso numero della G.U. è stata pubblicata **la legge n. 184** del 12 novembre 2011, cioè la correlata Legge di Bilancio “**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014**”.

Il provvedimento è reperibile alla pagina:

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-14&task=dettaglio&numgu=265&redaz=011G0239&tmstp=1321349721127>

Sul Supplemento Ordinario n. 242 alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2011 è stato ripubblicato¹ il testo della legge di stabilità 2012, corredato delle relative note, reperibile alla seguente pagina:

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-11-23&task=dettaglio&numgu=273&redaz=11A15257&tmstp=1322124707975>

La legge **entra in vigore il 1 gennaio 2012**, salvo quanto previsto dall'articolo 33, commi 7, 9, 31, 35, 36.

La versione iniziale della legge di stabilità era stata approvata dal Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2011 e trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 ottobre 2010.²

Dopo una prima fase di discussione nelle commissioni competenti del Senato, in relazione all'evoluzione della situazione economica e finanziaria, sulla base di un maxiemendamento presentato dal Governo, l'*iter* della legge ha avuto una rapidissima

¹ Il testo delle note è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo a suo tempo pubblicato.

² Il testo (A.S. n. 2968) è reperibile alla pagina:

<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=16&id=617410>.

Nella seduta n. 629 del 20 ottobre 2011, il Senato **ha stralciato dal testo iniziale**, trasformandoli in disegni di legge specifici e autonomi, **8 commi dell'articolo 4** (*Riduzioni delle spese non rimodulabili delle spese dei ministeri*): il comma 32 (A.S. n. 2968-bis), i commi 42 e 43 (A.S. n. 2968-ter), il comma 45 (A.S. n. 2968-quater), il comma n. 46 (A.S. n. 2968-quinquies), i commi 49 e 50 (A.S. n. 2968-sexies) il comma 92 (A.S. n. 2968-septies) in quanto contrastanti con la normativa della legge n. 196/2009.

accelerazione che ha portato il Senato ad approvare il provvedimento nella versione finale l'11 novembre 2011 e la Camera il giorno successivo, 12 novembre 2011.

Come è noto, in base alle nuove normative contenute nella legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) **la legge di stabilità ha sostituito la vecchia legge finanziaria e costituisce documento fondamentale della manovra di finanza pubblica.**

In teoria la legge di stabilità è concepita come provvedimento molto più snello di quanto fosse la finanziaria prevedendo espressamente la legge n. 196/2009 che in essa non siano presenti: norme di delega, norme di carattere ordinamentale ed organizzatorio, interventi di natura localista e microsettoriale. Viene fatto espresso divieto di inserire disposizioni rivolte al sostegno e al rilancio dell'economia che devono essere inserite in altri e specifici disegni di legge.³

La nuova struttura della legge di contabilità e finanza pubblica assegna al Governo un ruolo maggiore nella definizione delle scelte e misure economiche, conservando per il Parlamento la funzione di controllo e verifica sull'utilizzo delle risorse pubbliche da parte dell'esecutivo.

Il Parlamento, durante i mesi estivi, ha approvato due decreti recanti entrambi disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria che costituiscono una manovra economica di grandi dimensioni: si tratta del **decreto legge n. 98** convertito in **legge n. 111** del 15 luglio 2011 e del **decreto legge n. 138** convertito in **legge n. 148** del 14 settembre 2011.⁴

Nel contesto economico dato, tuttavia, la legge di stabilità è stata utilizzata dal Governo per varare **una terza, nuova manovra economica** di grande rilevanza ed impatto finanziario che ha espanso gli iniziali 7 articoli del disegno di legge in un provvedimento molto più ampio di 36 articoli che disciplinano numerose materie e fattispecie, varcando quindi i confini entro cui dovrebbe operare il provvedimento.⁵

³ Vedasi in proposito il Focus n. 40 reperibile alla pagina:

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/focus/2011/n.40_La_legge_di_stabilita.pdf.

Una tabella sinottica illustrativa delle diverse modalità, tipologia di provvedimenti e tempistica di presentazione della manovra di bilancio è reperibile sul sito del Senato alla pagina:

<http://www.senato.it/leggi/documenti/28371/genpagina.htm>.

⁴ Vedasi i Focus n. 45 e n. 46 reperibili rispettivamente alla pagina:

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/focus/2011/n.45_Manovra_correttiva_2011_Prime_note_di_let_tura.pdf e alla pagina: http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/focus/2011/n.46-Legge_148-2011.pdf.

⁵ Il relatore del provvedimento nel dibattito della Camera ha infatti dovuto precisare che: *“Preliminarmente osservo che i medesimi eventi eccezionali che hanno condotto alla definizione di un percorso parlamentare così accelerato soprattutto in questo ramo del Parlamento, hanno anche consentito l'approvazione, presso il Senato della Repubblica, di disposizioni che, a rigore, non sarebbero strettamente riconducibili al contenuto proprio del disegno di legge di stabilità. Tali disposizioni, di carattere ordinamentale e volte a sostenere la crescita rappresentano tuttavia l'attuazione delle misure che il Governo ha concordato con le Istituzioni europee nella lettera del Presidente del Consiglio dei*

Si fa altresì presente che, mentre si stava ultimando il presente *Focus*, veniva emanato il **decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201**, recante “**Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici**” (c.d. **manovra Monti**)⁶ nel quale vengono **introdotte disposizioni che modificano sia la legge di stabilità 2012 sia i succitati decreti legge n. 98 e n. 138 del 2011**.

Il testo del decreto legge 201/2011 è reperibile sul Supplemento Ordinario n. 251 della Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011 alla seguente pagina:

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-06&task=dettaglio&numgu=284&redaz=011G0247&tmstp=1323427895028>.

Il *Focus* ricostruisce e sintetizza le principali misure della legge di stabilità 2012, con particolari approfondimenti per quanto riguarda la disciplina attinente alle Regioni, agli enti locali e alla attività e funzioni delle Amministrazioni pubbliche. Una specifica attenzione è stata dedicata alla modifica della normativa del Patto di stabilità.

Per una più facile lettura delle disposizioni, la trattazione è stata svolta suddividendo il testo per macroaree all'interno delle quali si è proceduto ad un'analisi delle norme accorpate in base alla materia disciplinata.

ministri del 26 ottobre 2011 indirizzata al Presidente del Consiglio europeo e al Presidente della Commissione europea. È di tutta evidenza come vi fosse la necessità di dare un primo concreto segnale di attuazione di tali misure per stabilizzare la situazione finanziaria e l'esposizione del Paese sui mercati internazionali. Per tali ragioni, ritengo che vada condivisa la scelta della presidenza della 5^a Commissione del Senato di esercitare le proprie prerogative in ordine all'ammissibilità tenendo presente tale contesto”.

⁶ L'iter parlamentare per la conversione in legge del disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “ Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” (4829) è consultabile alla pagina: <http://www.camera.it/126?PDL=4829&leg=16&tab=1>.

1. SALDO NETTO DA FINANZIARE E RICORSO AL MERCATO

1.1 Risultati differenziali (articolo 1)

Nell'articolo sono indicati gli elementi essenziali della legge, i cosiddetti risultati differenziali cioè il livello massimo di ricorso al mercato e il saldo netto da finanziare in termini di competenza per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale da parte dello stato.

Il saldo netto da finanziare corrisponde alla differenza tra il totale delle entrate (escluse quelle derivate da prestiti) e il totale delle spese (escluse quelle dei prestiti giunti in scadenza).⁷

Il ricorso al mercato, corrisponde dunque alla differenza tra le entrate finali e le spese, indica cioè l'entità di ricorso al credito per poter fronteggiare le spese che non sono coperte dalle entrate finali. In altri termini il ricorso al mercato corrisponde alla accensione dei prestiti.⁸ La differenza tra entrate e spese indica quanto del totale dei prestiti da accendere nell'anno serve per coprire le spese, al netto di quelle che servono a rimborsare i prestiti in scadenza nell'esercizio finanziario di riferimento. **Il saldo netto da finanziare quantifica dunque il debito che nasce con il nuovo esercizio.**

Un'altra parte dei prestiti serve invece a rimborsare prestiti contratti in precedenza ed arrivati in scadenza nel corso dell'anno.

La legge di stabilità, sia nella sua versione iniziale che in quella definitiva in cui è stato introdotto il maxiemendamento del Governo, non produce effetti correttivi sui saldi di finanza pubblica, in quanto l'aggiustamento dei conti pubblici è già stato operato dai decreti legge di luglio ed agosto e la cui finalità è di conseguire il pareggio di bilancio a partire dal 2013.⁹

⁷ Fanno parte delle entrate finali quelle tributarie, extratributarie, derivanti dalla vendita di beni patrimoniali, ammortamenti e riscossione crediti. Fanno invece parte delle spese finali le spese correnti e le spese in conto capitale.

⁸ Occorre precisare che ci si riferisce all'indebitamento a lungo termine, il cosiddetto debito patrimoniale che non tiene conto dell'indebitamento a breve (i BOT) che fanno parte invece della gestione di tesoreria e sono definiti "debito fluttuante".

⁹ Il Documento di Economia e finanze di aprile aveva previsto il pareggio di bilancio nel 2014 attraverso una manovra correttiva pari a circa 3,2 punti di PIL nel biennio 2013, 2014, misura contenuta nel decreto n. 98 di luglio (convertito in legge n. 111/2011) per un intervento di circa 48 miliardi di euro netti cumulati. Successivamente attraverso il decreto n. 138 di agosto (convertito in legge n. 148 del 2011) veniva anticipato l'obiettivo del pareggio di bilancio portando l'intervento a 3,5 punti di PIL, cioè 59,8 miliardi complessivi.

"Nel complesso, la manovra netta adottata con i due provvedimenti ha comportato una riduzione dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche rispetto alle previsioni tendenziali pari a 2,8 miliardi nel 2011, 28,3 miliardi nel 2012, 54,3 miliardi nel 2013 e 59,8 miliardi nel 2014. In termini di PIL, la correzione crescente nel periodo 2011-2014 è pari allo 0,2 per cento nel 2011, all'1,7 per cento nel 2012, al 3,3 per cento e al 3,5 per cento, rispettivamente, nel 2013 e nel 2014" (dal Servizio studi del Senato).

Di seguito la **tabella che illustra gli effetti della legge 111 del 2011 e della legge 148 del 2011 sull'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione:**

<i>(in milioni di euro)</i>	2011	2012	2013	2014
Variazioni entrate	2.603	20.676	35.406	38.816
Maggiori entrate	2.797	21.366	36.053	40.186
<i>di cui riduzioni fiscali</i>	-	4.000	16.000	20.000
Minori entrate	194	689	646	1.370
Variazioni spese	- 237	- 7.599	- 18.859	- 20.978
Maggiori spese	1.733	6.134	1.428	1.836
Minori spese	1.970	13.733	20.287	22.814
Riduzioni indebitamento netto	2.840	28.275	54.265	59.795

(fonte: Nota di aggiornamento al DEF 2011)

Risulta quindi che **per il 2012 il limite massimo del saldo netto da finanziare è di 2,2 miliardi di euro**; per quanto riguarda il **ricorso al mercato**, cioè l'accensione dei prestiti, **il livello massimo in termini di competenza è pari a 265 miliardi di euro**. Per quanto riguarda il **2013** il livello minimo del saldo netto è di **16.900 miliardi di euro** e il ricorso al mercato è fissato nella cifra limite di **200.000 miliardi di euro**; infine per il **2014** il saldo netto da finanziare deve stare all'interno di **38.800 miliardi di euro**, la barra del ricorso al mercato è posta a **180.000 miliardi di euro**.

Ecco la **tabella riassuntiva contenuta nell'Allegato 1** (articolo 1, comma 1) della legge di stabilità.

RISULTATI DIFFERENZIALI

(importi in milioni di euro)

Descrizione del risultato differenziale	2012	2013	2014
Livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2012 e livello minimo del saldo netto da impiegare per gli anni 2013 e 2014, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 9.761 milioni di euro per il 2012 e a 3.150 milioni di euro per il 2012 e 2014), tenuto conto degli effetti derivati dalla presente legge	-2200	16.900	38.800
Livello massimo di ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge(*)	-	-	-
	265.000	200.000	180.000

(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello stato e comprensivo, per il 2012, di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione

2. PATTO DI STABILITA'

2.1 Patto di stabilità interno (articolo 30)

Il comma 1 dell'articolo 30 interviene sui commi 12 e 12-quater dell'articolo 1 del decreto legge di stabilizzazione finanziaria 138/2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) apportando modifiche finalizzate a **rendere immediatamente applicabile la riduzione della manovra a carico degli enti territoriali per il 2012 connessa alle entrate derivanti dall'addizionale sui redditi delle imprese energetiche** (c.d. Robin Tax).

L'articolo 1, comma 12, del decreto legge 138/2011 dispone che l'importo della manovra a carico degli enti territoriali - prevista dall'articolo 20, comma 5, del decreto legge n. 98 del 2011, così come modificato a seguito dell'anticipazione del nuovo patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, comma 8, del medesimo decreto legge n. 138/2011 – “possa” essere complessivamente ridotto sino alla totalità delle maggiori entrate previste a seguito delle modifiche alla disciplina dell'addizionale IRES per i soggetti operanti nel settore energetico, operata dall'articolo 7, comma 6, del medesimo decreto¹⁰. Secondo il

¹⁰ Il citato articolo prevede l'estensione dell'addizionale IRES per i soggetti operanti nel settore energetico introdotta dall'articolo 81, commi da 16 a 18, del decreto legge n. 112 del 2008 e l'innalzamento temporaneo dell'aliquota. In particolare: a) l'aliquota dell'addizionale per il settore petrolifero, del gas e della energia elettrica (che, a seguito delle

disposto della norma, la riduzione della manovra correttiva è distribuita tra i comparti interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata.

Il comma 1, con la modifica di cui alla lettera a), rende effettiva la riduzione dell'importo della manovra prevista per l'anno 2012 a carico degli enti territoriali, distribuendo al contempo tale riduzione tra i comparti interessati nelle seguenti misure (lett. b)):

- 760 milioni di euro alle regioni a statuto ordinario;
- 370 milioni di euro alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano;
- 150 milioni di euro alle province;
- 520 milioni di euro ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Il comma 12-quater subordina invece l'applicazione delle citate disposizioni del comma 12 all'istituzione, da parte dei comuni, dei consigli tributari entro il 31 dicembre 2011. Tale novella sopprime la previsione in base alla quale la suddetta riduzione della manovra non trova applicazione per i comuni in caso di mancata istituzione, da parte degli stessi, dei consigli tributari entro la fine dell'anno in corso.¹¹

I commi da 2 a 6 intervengono su quella parte di disciplina del patto di stabilità interno, introdotta dalla manovra finanziaria adottata con i due decreti legge estivi n. 98 e n. 138 del 2011, che riguarda **la redistribuzione degli obiettivi del patto fra le singole amministrazioni sulla base di nuovi criteri di "virtuosità"**, con effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri enti. Le modifiche introdotte riguardano:

modifiche apportate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, è pari al 6,5 per cento) è innalzata al 10,5% per i periodi di imposta dal 2011 al 2013, per le imprese del settore energetico; b) viene ampliata la platea delle imprese soggette a tale addizionale, in base alla tipologia dell'attività e alle caratteristiche della fonte di produzione dell'energia, nonché in base al volume di ricavi. Il comma 6 dell'articolo 7 prevede che dall'attuazione dello stesso derivino maggiori entrate non inferiori a 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e a 900 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014

¹¹ Come evidenziato nel Dossier di documentazione n. 567 del Servizio Studi - Dipartimento bilancio della Camera dei Deputati: " la modifica apportata dalla lettera c) del comma in esame al comma 12-quater dell'art. 1 del D.L. n. 138/2011 è volta a limitare la portata della norma medesima, nel senso che la mancata istituzione, da parte dei comuni, dei consigli tributari entro il 31 dicembre 2011, condiziona l'applicazione delle sole disposizioni di cui al precedente comma 12-bis, che prevede l'assegnazione ai comuni, per il triennio 2012-2014, dell'intero ammontare del maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento degli stessi nell'attività di accertamento, in luogo del 50 per cento delle somme riscosse (e non anche di quelle recate dal comma 12, sopra modificato, consistenti nella riduzione delle misure poste a carico degli enti territoriali dal nuovo patto di stabilità interno)". Il Dossier è reperibile alla pagina:

http://nuovo.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//nuovo.camera.it/701%3Fleg%3D16%26file%3DI0022&back_to=http%3A//nuovo.camera.it/126%3FPDL%3D4773%26leg%3D16%26tab%3D6.

- la riduzione, nell'anno 2012, del contributo alla manovra di finanza pubblica degli enti virtuosi (comma 2);
- le classi di virtuosità (comma 3, lett. a));
- i parametri di virtuosità (commi 3 lett. da b) a g); 4, 5 e 6).

2.1.1 Riparto della riduzione del contributo degli enti appartenenti alla prima classe di virtuosità

Il comma 2, modificando l'articolo 20, comma 3, del D.L. n. 98/2011, è volto ad effettuare il **riparto della riduzione del contributo degli enti appartenenti alla prima classe di virtuosità alla manovra per l'anno 2012**, previsto dalla succitata norma, per l'importo, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, non superiore a 200 milioni di euro.¹²

Tale somma complessiva è ripartita tra le classe di enti – regioni a statuto ordinario, province e comuni superiori a 5.000 abitanti – determinando la misura della riduzione, rispettivamente in:

- 95 milioni di euro per le regioni a statuto ordinario;
- 20 milioni di euro per le province;
- 65 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

La riduzione è calcolata in misura proporzionale al contributo complessivo di ciascuna classe (fissato dai decreti legge 98 e 138 del 2011).

Il residuo importo di 20 milioni di euro a valere sui predetti 200 milioni viene destinato, in funzione premiale, in favore degli enti territoriali che avviano nel 2012 la sperimentazione dell'armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

¹² Il comma 3 dell'articolo 20 del D.L. n. 98/2011 definisce le modalità di ripartizione dell'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati con il Patto di stabilità tra i vari enti appartenenti al singolo livello di governo (regionale, provinciale e comunale), sulla base della loro collocazione nelle classi di virtuosità, individuate ai sensi del comma 2. In particolare, il comma dispone che gli enti che risulteranno collocati nella classe più virtuosa, fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto, non concorrono, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Per gli enti rientranti nella prima classe di virtuosità è inoltre introdotto un ulteriore alleggerimento della manovra per il 2012, prevedendosi una riduzione del contributo medesimo alla manovra da stabilirsi secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza unificata, in modo tale che da tale "sconto" non derivino comunque effetti finanziari negativi, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, superiori a 200 milioni di euro.

2.1.2 Individuazione delle classi di virtuosità

Il comma 3 modifica l'articolo 20, comma 3, del D.L. n. 98/2011, relativo all'individuazione delle classi di virtuosità in cui devono essere ripartiti gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, ai fini della distribuzione del concorso alla realizzazione degli obiettivi finanziari fra gli enti di ciascun singolo livello di governo.

Le modifiche sono finalizzate a:

- **ridurre da quattro a due le classi di virtuosità;**
- **differire al 2013 l'applicazione di alcuni dei parametri indicati** dalla norma, a causa della impossibilità di applicazione immediata degli stessi ¹³I parametri di cui si dispone l'applicazione a decorrere dal 2013 sono quelli di cui alle lettere a), c), f), g), h) ed l)¹⁴.

Il comma 4 **abroga** il comma 2-ter dell'articolo 20 del D.L. n. 98/2011, il quale prevedeva l'individuazione di un **coefficiente di correzione** dell'applicazione dei parametri, in grado di tener conto, per l'andamento dei parametri nel tempo, del miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto a quelle precedenti.

Il comma 5 **modifica l'articolo 14, comma 1, del D.L. 138/2011**: svincola una serie di adempimenti richiesti alle regioni a statuto ordinario di contenimento delle spese relative agli apparati politici, dall'inserimento della regione stessa nella classe degli enti virtuosi.¹⁵ Con la modifica apportata, gli adempimenti richiesti alle regioni sono motivati con la finalità generica del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

¹³ Come sottolinea la relazione illustrativa si tratta di parametri che "necessitano di indagini apposite" e in alcuni casi sono correlati con l'attuazione dei decreti legislativi del federalismo fiscale.

¹⁴ L'articolo 20, comma 3, del D.L. n. 98/2011 indica i seguenti parametri di virtuosità:

- a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
- b) rispetto del patto di stabilità interno;
- c) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; per la valutazione di questo parametro si tiene conto del suo andamento nell'intera legislatura o consiliatura;
- d) autonomia finanziaria;
- e) equilibrio di parte corrente;
- f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;
- g) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;
- h) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
- i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;
- j) operazioni di dismissioni di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.

¹⁵ L'articolo 14, comma 1, del D.L. 138/2011, nel testo originario, fermo restando i parametri di virtuosità elencati all'articolo 20 del D.L. 98/2011, elenca ulteriori misure che le regioni dovranno adottare per accedere ai benefici – in termini di non applicazione o applicazione parziale del patto di stabilità - attribuiti agli enti più virtuosi. Le ulteriori

Il comma 6 **abroga il comma 4 dell'articolo 3 del D.L. 138/2011**, che considera l'adempimento dell'obbligo di adeguamento dei rispettivi ordinamenti da parte di Comuni, Province e Regioni al principio di libertà dell'iniziativa economica come elemento positivo di valutazione della virtuosità degli enti territoriali medesimi, ai fini dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge n. 98/2011.

Il comma 7, infine, reca una disposizione finalizzata ad **introdurre alcuni obblighi per gli enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno**, per poter legittimamente ricorrere a mutui e prestiti obbligazionari. Nello specifico la norma prevede che i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente, escludendo che l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario possa procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

2.2 Patto di stabilità interno degli enti locali (articolo 31)

L'articolo 31 reca la disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti locali per gli anni 2012 e successivi, stabilendo una disciplina a regime che si applica a decorrere dall'anno 2012. Le disposizioni in esame confermano, in larga parte, la precedente normativa del patto di stabilità interno per quanto concerne il vincolo considerato, riferito alla crescita del saldo finanziario di comparto e costituiscono **principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica**, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, e 119, comma secondo, della Costituzione.

2.2.1 Ambito soggettivo di applicazione (comma 1)

Il comma 1 dell'articolo in esame, pur confermando l'applicazione del Patto alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ne estende l'applicazione, a partire dal 2013, ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.

misure elencate riguardano la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori regionali; la riduzione degli emolumenti percepiti dagli stessi, la commisurazione del trattamento economico all'effettiva partecipazione alle sedute del consiglio, il passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali; l'istituzione del Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza del Consiglio regionale. Per alcune di queste misure viene inoltre posto un termine ordinatorio – sei mesi – entro cui le regioni dovranno provvedere.

Rispetto alla disciplina precedente, che aveva sempre escluso i comuni di piccole dimensioni dall'applicazione del patto di stabilità, viene pertanto ampliato l'ambito soggettivo di applicazione del Patto¹⁶.

2.2.2 Gli obiettivi (commi 2-6)

Le disposizioni in esame confermano una disciplina del Patto di stabilità per gli enti locali finalizzata all'obiettivo del miglioramento del saldo finanziario, inteso quale differenza tra entrate finali e spese finali (comprese dunque le spese in conto capitale).¹⁷

L'obiettivo di saldo finanziario per ciascun ente è determinato applicando alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008, come desunta dai certificati di conto consuntivo, determinate percentuali, fissate nella seguente misura per ciascuna tipologia di ente per l'anno 2012 e per gli anni successivi (comma 2):

	2012	dal 2013
Province	16,5%	19,7%
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	15,6%	15,4%
Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti	-	15,4%

Viene però specificato che dette percentuali si applicano soltanto **nelle more dell'adozione del decreto** previsto dall'articolo 20, comma 2, del D.L. n. 98/2011 che deve provvedere a ripartire **gli enti sottoposti al patto di stabilità in due classi di virtuosità** definite sulla base di dieci parametri appositamente indicati, al fine di distribuire il concorso alla realizzazione degli obiettivi finanziari fra gli enti di ciascun singolo livello di governo.¹⁸

¹⁶ Come evidenziato nel Dossier della Camera dei Deputati "l'estensione dell'applicazione patto di stabilità interno ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti è stata disposta dall'articolo 16, comma 31, del D.L. n. 138/2011. Tale articolo, inoltre, prevede, al comma 5, che a decorrere dal 2014 anche le unioni di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, costituite ai sensi del comma 1 del predetto articolo 16, siano sottoposte al patto di stabilità interno, secondo le regole previste per i comuni aventi corrispondente popolazione".

¹⁷ Come evidenziato nel Dossier della Camera dei Deputati "il metodo per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, previsto a titolo di concorso degli enti locali alla realizzazione della manovra di finanza pubblica, è analogo a quello introdotto lo scorso anno con riferimento al patto per il triennio 2011-2013[194], in base al quale l'obiettivo di saldo programmatico viene parametrato alla spesa corrente dell'ente, riferita ad un intervallo temporale triennale".

¹⁸ Al riguardo il Dossier della Camera dei Deputati rileva che "il D.L. n. 38/2011, all'articolo 1, comma 9, modificando i commi 2 e 3 dell'articolo 20 del D.L. n. 98/2011, ha disposto l'applicazione a partire dal 2012 del meccanismo di ripartizione degli obiettivi del patto fra le singole amministrazioni sulla base dei parametri di virtuosità ivi previsti, che

Il **computo del saldo finanziario** va calcolato in termini di **competenza mista**, quale differenza tra entrate finali e spese finali, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti (comma 3).

Ciascuno degli enti di cui al comma 1 dell'art. 31, ai fini del **concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica** deve conseguire, negli anni 2012, 2013 e seguenti un obiettivo di saldo finanziario di competenza mista non inferiore al valore individuato in base al meccanismo di cui al comma 2, diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti, apportata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del D.L. n. 78/2010 (comma 4).¹⁹

Per quanto attiene alle modalità di individuazione degli obiettivi per gli enti virtuosi e per quelli non virtuosi, viene previsto che:

- gli **enti** che si collocheranno nella classe dei **virtuosi** (in base a quanto disposto dall'articolo 20, comma 3, del D.L. n. 98/2011) sono tenuti a **conseguire l'obiettivo strutturale** del patto di stabilità interno, realizzando un saldo finanziario uguale a zero ovvero, pari ad un valore obiettivo compatibile con gli spazi finanziari che si ottengono applicando la clausola di salvaguardia di cui al successivo comma 6 (comma 5);
- le percentuali da applicare alla spesa corrente media 2006-2008 per individuare l'obiettivo degli enti locali non virtuosi sono rideterminate con decreto del Ministro dell'economia, fino ad un limite massimo indicato dalla norma medesima, diversificato per province (16,9% nel 2012 e 20,1% nel 2013 e successivi), comuni con popolazione al di sopra dei 5000 abitanti (16,0% nel 2012 e 15,8% nel 2013 e successivi) e comuni con popolazione tra i 1001 e i 5000 abitanti (15,8 % nel 2013 e successivi) (comma 6).

comporta effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri enti".

¹⁹ Come già previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 220/2010, anche per gli anni 2012 e successivi gli obiettivi di saldo vengono rettificati per sterilizzare gli effetti connessi con il taglio dei trasferimenti determinati dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge 78 del 2010. Ai sensi della citata norma, sono state operate le seguenti riduzioni dei trasferimenti erariali, da considerarsi strumentali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica:

- per le province, riduzione dei trasferimenti, comprensivi della compartecipazione IRPEF, nell'importo di 300 milioni per il 2011 e di 500 milioni a decorrere dal 2012;

- per i comuni, riduzione dei trasferimenti nell'importo di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dal 2012.

2.2.3 Spese escluse dal computo del saldo (commi 7-17)

I commi 7-17 prevedono l'**esclusione di una serie di voci di entrata e di spesa dal computo del saldo di competenza mista.**

Sono escluse dal saldo finanziario:

- alcune voci di entrata e di spesa relative a **calamità naturali** (commi 7-8);
- gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali per lo svolgimento di **grandi eventi**, sostenuti ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 5, del D.L. n. 343/2001, **rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile**, diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza (comma 9). Come già previsto dalla normativa precedente (art. 1, comma 96, legge n. 220/2010), tali interventi sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, alle calamità naturali di cui al comma 7;
- **le risorse provenienti dall'Unione europea** e le relative spese sostenute dalle province e dai comuni (commi 10-11). L'esclusione opera anche se le spese vengono effettuate nell'arco di più anni, purché nei limiti delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.

Ulteriori deroghe in favore di determinate categorie di enti locali, riguardano:

- per gli **enti locali** individuati dal **Piano generale di censimento**, cui risultano affidate fasi di rilevazioni censuarie, sono escluse dal patto di stabilità le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento e le relative risorse trasferite dall'ISTAT, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT (deroga già prevista dal D.L. n. 78/2010, articolo 50, comma 3). L'esclusione riguarda anche gli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura (comma 12);
- per i **comuni dissestati della Provincia dell'Aquila**, è confermata la possibilità di escludere dal saldo del Patto, **nell'anno 2012, gli investimenti in conto capitale** deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti (comma 13). La deroga è concessa fino a un importo massimo di 2,5 milioni di euro annui;

- per il **comune di Parma**, vengono esclusi dal saldo del Patto le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune per la realizzazione degli interventi straordinari di adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della città di Parma connessi con **l'insediamento dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA)** nonché quelli per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2012-2013 (comma 14).

In merito alle spese relative al trasferimento dei beni effettuati ai sensi della disciplina del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il comma 15 ribadisce, sulla base di quanto disposto all'articolo 9, comma 3, del citato D.Lgs. n. 85/5010, la loro esclusione dai vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.

Una ulteriore deroga ai vincoli del patto, limitata agli anni 2013-2014, riguarda le **spese per investimenti infrastrutturali** degli enti locali, in linea con quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 138/2011, nei limiti definiti con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ivi previsto (comma 16).²⁰

Le disposizioni che individuano esclusioni di entrate ed uscite dei saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non espressamente richiamate nell'articolo 3 sono abrogate (comma 17).

2.2.4 Regole del Patto e previsioni di bilancio (comma 18)

Le disposizioni attinenti alle modalità di predisposizione del bilancio di previsione degli enti sottoposti al Patto di stabilità sono riproposte al comma 18 dell'art. 31, il quale dispone che esso debba essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il Patto.

²⁰ L'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 138/2011, prevede la destinazione di una quota del Fondo infrastrutture, nel limite delle disponibilità di bilancio a legislazione vigente e fino ad un massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2013 e di 250 milioni di euro per l'anno 2014, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedono, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico. La citata norma prevede, infine, che le spese effettuate a valere su tali risorse sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno.

A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

2.2.5 Monitoraggio del rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno (commi 19-20, 25 e 32)²¹

Vengono rinnovate le procedure di monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno le quali, riproducono, quanto già disposto dalla legge n. 220/2010.

Gli enti a cui si applica il Patto (le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e dal 2013 anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti) per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche con riferimento alla loro situazione debitoria, sono tenuti a **trasmettere semestralmente** al Ministero dell'economia e finanze, entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento, **le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista**, attraverso il sistema web (comma 19).

Il prospetto e le modalità di comunicazione delle informazioni richieste verranno definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni e autonomie locali. Con il medesimo decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente.

La mancata trasmissione del prospetto contenente gli obiettivi programmatici entro 45 giorni dalla pubblicazione del relativo decreto costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno.

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, gli enti ad esso soggetti devono, inoltre, inviare al Ministero dell'economia (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una **certificazione del saldo finanziario** conseguito in termini di competenza mista, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. La norma sottolinea l'obbligatorietà di tale certificazione prevedendo, anche in questo caso, che la **mancata trasmissione della certificazione entro** il termine perentorio del 31 marzo costituisca **inadempimento al patto di stabilità interno** (comma 20).

²¹ Le procedure di monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno riprendono le regole già dettate dalla legge n. 220/2010.

Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa in ritardo, ma attesti il rispetto del patto, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 7, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 149/2011, relative al divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

Decorsi 15 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo, la certificazione non può essere rettificata.

Le informazioni inviate dagli enti locali al Ministero dell'economia ai fini del monitoraggio devono essere messe a disposizione dell'UPI, dell'ANCI e delle Camere da parte del Ministero medesimo secondo modalità e con contenuti individuati tramite apposite convenzioni (comma 25).

Il comma 32 introduce una disposizione che prevede che i **termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali** relativi al monitoraggio ed alla certificazione del patto di stabilità interno possano essere modificati con decreto del Ministro dell'economia, qualora intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno.

2.2.6 Misure di contenimento dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale (comma 21)

Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali adotta misure di contenimento dei prelevamenti effettuati dagli enti locali sui conti della tesoreria statale, qualora si registrino prelevamenti non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea²².

2.2.7 Disposizioni particolari per l'applicazioni del patto ad enti specifici (commi da 22 a 24)

□ *Comune di Roma*

Per la determinazione degli obiettivi del Patto di stabilità interno da applicare al **Comune di Roma**, in considerazione della specificità della città di Roma quale Capitale della Repubblica, viene disposta la seguente procedura particolare:²³ il Comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, **le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica**, in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. A tal fine,

²² Il comma 21 riproduce la norma già presente all'art. 1, co. 111, legge n. 220/2010.

²³ Tale procedura particolare riproduce quella stabilita per le autonomie speciali, corrisponde a quella già introdotta, anche se con una tempistica diversa, dall'articolo 1, comma 112, della legge n. 220/2010.

entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia.

□ *Enti di nuova istituzione*

Riguardo all'applicazione del Patto di stabilità interno agli **enti locali di nuova istituzione**, il comma 23 dell'art. 31, riprendendo la disciplina contenuta al riguardo nella legge n. 220/2010 (art. 1, commi 113-114), stabilisce quanto segue:

- per gli **enti istituiti a decorrere dall'anno 2009**, è prevista l'applicazione delle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell'anno successivo alla istituzione medesima;
- **gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008**, che sono stati assoggettati alla disciplina del Patto di stabilità a partire, rispettivamente, dal 2010 e dal 2011, adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009.

□ *Enti locali commissariati*

Per gli **enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso**, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) le regole del Patto di stabilità interno si applicano a partire dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali (comma 24).

2.2.8 Sanzioni (commi da 26 a 29)

Il comma 26, relativo alle misure di carattere sanzionatorio applicabili, a regime, agli **enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità**, rinvia alle disposizioni in materia introdotte dall'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42).²⁴

²⁴ Tale disposizione elenca le misure di carattere sanzionatorio applicabili nei confronti degli enti locali in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e seguenti. Come rilevato dal Dossier della Camera dei Deputati "le misure sanzionatorie per gli enti locali recate dal citato articolo 7 del D.Lgs. n. 149/2011 sono in buona parte analoghe a quelle già previste dalla vigente disciplina del patto di stabilità interno per gli anni 2011-2013, contenute all'articolo 1, commi 119-121 della legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220/2010)".

A) Violazioni accertate nell'anno successivo a quello dell'inadempienza (commi 26 e 27)

Per gli enti locali inadempienti sono previste, **nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, le sanzioni** di cui al succitato art. 7, comma 2, del D.Lgs 149/2011, ovvero:

- l'assoggettamento ad **una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo** in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti interessati dovranno versare le somme residue all'entrata del bilancio dello Stato. Conformemente con quanto indicato nel principio di delega di cui all'articolo 17, lettera e), della legge n. 42, la norma precisa che la sanzione in questione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
- il **divieto di impegnare spese di parte corrente** in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;²⁵
- il **divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti**. Per quanto attiene la contrazione di mutui e di prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, viene specificato che essi devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito;²⁶

²⁵ Questa misura corrisponde a quella disciplinata dall'articolo 1, comma 119, lettera a) della legge n. 220/2011. Ai fini dell'applicazione della suddetta sanzione, la Circolare del Ministero dell'economia e finanze 6 aprile 2011, n. 11, esplicativa del Patto di stabilità interno per i comuni e le province per il triennio 2011-2013, precisa che i limiti agli impegni si applicano alle spese correnti identificate dal Titolo I della spesa, senza alcuna esclusione.

²⁶ Tale previsione corrisponde alla sanzione già prevista dalla legge di stabilità per il 2011, articolo 1, comma 119, lettera b) e comma 121. La citata Circolare n. 11/2011 precisa che, ai fini dell'applicazione della sanzione, il divieto non opera nei riguardi delle devoluzioni di mutui già in carico all'ente locale contratti in anni precedenti. Non rientrano,

- **il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo**, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento a processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della sanzione;²⁷
- **l'obbligo di procedere ad una rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza**, indicati nell'articolo 82 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), apportando una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.²⁸
- **i comuni delle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali** nella misura concernente la sanzione prevista dal primo periodo della lettera a), comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 149/2011 vale a dire la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato (comma 27, che reca una modifica al citato articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 149/2011).²⁹

inoltre, nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionari, il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività, né le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un'altra amministrazione pubblica.

²⁷ Tali misure corrispondono a quelle disciplinate dall'articolo 1, comma 119, lettera c) della legge n. 220/2011. In relazione a tale disposizione, la Circolare n. 11/2011 precisa che devono considerarsi riconducibili alla spesa di personale degli enti locali le spese sostenute da tutti gli organismi variamente denominati (istituzioni, aziende, fondazioni, ecc.) che non abbiano indicatori finanziari e strutturali tali da attestare una sostanziale posizione di effettiva autonomia rispetto all'amministrazione controllante.

²⁸ Il Dossier della Camera dei Deputati evidenzia, in proposito, che “*tale misura sanzionatoria è stata introdotta per la prima volta dalla legge di stabilità per il 2011 (articolo 1, comma 120, legge n. 220/2010) che stabilisce la riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.*

I componenti degli organi esecutivi degli enti locali (sindaci, presidenti di provincia, assessori ecc.) e i presidenti dei consigli (comunali e provinciali) percepiscono una indennità di funzione (art. 82, co. 1 TUEL), mentre i componenti degli organi elettivi (consiglieri comunali e consiglieri provinciali) hanno diritto ad un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni (art. 82, co. 2 TUEL).

La misura dell'indennità e dei gettoni è determinata dal decreto del Ministro dell'interno 119/2000.

Negli ultimi anni, nel quadro delle misure per il contenimento della spesa pubblica, sono stati adottati diversi interventi volti alla riduzione degli importi di indennità e gettoni; si segnala, da ultimo, l'art. 5, comma 5 e seguenti, del D.L. 78/2011 (L. 122/2010).”

²⁹ Come evidenziato nel Dossier della Camera dei Deputati “*la modifica fa sì che anche i comuni di queste due regioni siano, nel caso di inadempienza delle regole del patto, assoggettati al taglio di risorse provenienti dal bilancio dello Stato. Pur essendo regioni a statuto speciale - e dunque con competenza primaria in materia di enti locali - per le regioni Sicilia e Sardegna non sono intervenute le norme di attuazione necessarie a completare il trasferimento delle funzioni. Il finanziamento dei comuni delle regioni Sicilia e Sardegna continua perciò ad essere a carico dello Stato.*”

B) Violazione accertate successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce (commi 28 e 29)

Il comma 28 prevede che si applichino, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni sopra elencate, di cui al comma 26.

Per quanto attiene la rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7, del D.Lgs. n. 149/2009, la norma prevede che tale sanzione venga applicata ai soggetti di cui all'articolo 82 del D.Lgs. n. 267/2000 (il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali), in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno.

Gli enti locali sono tenuti a comunicare l'inadempienza al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato entro 30 giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilità interno (comma 29).

2.2.9 Misure antielusive delle regole del patto (commi 30-31)

Al fine di assicurare il rispetto da parte degli enti locali della disciplina del patto, il comma 30 dell'art. 31 dispone la **nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi** delle regole del patto di stabilità interno.

Inoltre il comma 31 – che riproduce il comma 111-ter all'articolo 1 della legge n. 220/2010 - introduce **sanzioni pecuniarie per i responsabili di atti elusivi delle regole del patto**. Spetta alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti - qualora accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive - il compito di irrogare le seguenti sanzioni pecuniarie:

- fino a 10 volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione, per gli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi;
- fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per il responsabile del servizio economico-finanziario.

2.3 Patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 32)

L'articolo in esame detta le regole del patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e definisce, per ciascuna regione e provincia autonoma, la misura del risparmio da conseguire in conformità a quanto stabilito dai decreti legge n. 98 e n. 138 del 2011.

La disciplina dettata dall'art. 32 costituisce **principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica** ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione (comma 1).

Viene dettata una disciplina **distinta per le regioni a statuto ordinario (commi 2-9) e per le regioni a statuto speciale e le due province autonome (commi 10-13 e 15)** per ciò che attiene la quantificazione del contributo, alla tipologie di spese considerate e alle modalità di computo delle stesse. E' invece comune a tutte le regioni la disciplina relativa ad altri aspetti del patto tra cui il monitoraggio degli adempimenti (commi 17-20) e le sanzioni previste in caso di inadempienza (commi 21-25) e tutti gli altri aspetti.

2.3.1 Regioni a statuto ordinario (commi 2-9)

I commi 2 e 3 **definiscono e quantificano il concorso delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica**, come già avvenuto a decorrere dal 2010, separatamente in termini di competenza (comma 2) e di cassa (comma 3).

Per ciascuno degli anni 2012 e 2013, il complesso delle spese finali (in termini di competenza e di cassa) di ciascuna regione non può essere superiore agli obiettivi programmatici per gli anni 2011, 2012 e 2013 (fissati dalla legge di stabilità per il 2011) diminuiti dell'importo indicato per ciascuna regione nelle due tabelle inserite nel testo di legge, che vengono di seguito riportate.³⁰

³⁰ In proposito cfr. il Dossier della Camera dei Deputati, nel quale viene evidenziato che “agli obiettivi programmatici fissati dalla precedente legge di stabilità quindi, le regioni a statuto ordinario devono aggiungere un ulteriore risparmio determinato complessivamente per il comparto in 1.600 milioni di euro a decorrere dal 2012, dalla manovra

(tabella estratta dal comma 2)

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza finanziaria aggiuntivo rispetto al 2011

(in migliaia di euro)

REGIONI	2012	2013 e succ.
Abruzzo	26.465	56.838
Basilicata	18.348	39.405
Calabria	36.764	78.956
Campania	98.398	211.325
Emilia Romagna	49.491	106.289
Liguria	23.408	50.272
Lazio	119.357	256.338
Lombardia	95.810	205.765
Marche	22.223	47.728
Molise	9.396	20.179
Piemonte	68.892	147.957
Puglia	54.713	117.504
Toscana	47.183	101.332
Umbria	20.321	43.642
Veneto	54.231	116.470
Totale	745.000	1.600.000

Gli importi di cui alla predetta tabella si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

finanziaria disposta dai due decreti legge n. 98 e n. 138 del 2011. L'importo complessivo di 745 milioni di euro relativo al 2012, deriva dalla sottrazione agli iniziali 1.600 milioni, di 760 milioni connessi alle entrate derivanti dalla Robin Tax e di 95 milioni per gli enti virtuosi (rispettivamente comma 1 e 2 dell'articolo 30 in questo disegno di legge).

(tabella estratta dal comma 3)

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di cassa aggiuntivo rispetto al 2011

(in migliaia di euro)

REGIONI	2012	2013 e succ.
Abruzzo	26.557	57.035
Basilicata	20.770	44.606
Calabria	39.512	84.857
Campania	89.286	191.755
Emilia. Romagna	58.630	125.917
Liguria	28.687	61.609
Lazio	69.539	149.346
Lombardia	118.203	253.860
Marche	23.710	50.921
Molise	10.406	22.349
Piemonte	78.392	168.359
Puglia	46.824	100.561
Toscana	57.991	124.545
Umbria	19.582	42.056
Veneto	56.911	122.224
Totale	745.000	1.600.000

Gli importi di cui alla predetta tabella si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Sull'applicazione delle disposizioni concernenti la **differenziazione degli obiettivi in base alla virtuosità dell'ente**, intervengono i commi da 7 a 9.

Per gli **enti che risulteranno virtuosi**, il complesso delle spese finali non potrà essere superiore all'obiettivo fissato per il triennio 2007-2009 aumentato dello 0,9 (comma 7). La spesa finale del triennio 2007-2009 è calcolata rettificando per ciascun anno la spesa finale con la differenza tra l'obiettivo programmatico e il corrispondente

risultato ed, eventualmente, con la quota del proprio obiettivo di cassa ceduta agli enti locali. (comma 8)

Per le **regioni non virtuose** la ridefinizione degli obiettivi sarà operata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, in attuazione dell'articolo 20, comma 2 del D.L. 98/2011 (comma 9).

Al comma 4 sono elencate le tipologie di **spese escluse dal computo** ai fini dell'applicazione delle regole del patto: tranne poche eccezioni, sono le medesime tipologie già escluse dalle regole del patto dettate dalla legge di stabilità 2011 (L. 220/2010, art.1, comma 129). Inoltre il comma 5 abroga ogni altra disposizione che esclude altre tipologie di spesa.

Come già disposto nella precedente disciplina **sono escluse:**

- le spese per la sanità, soggette a disciplina specifica;
- le spese per la concessione di crediti;
- le spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati dall'Unione europea, relativamente ai finanziamenti comunitari. L'esclusione riguarda la sola parte di finanziamento europeo, restano pertanto computate nella base di calcolo e nei risultati del Patto di stabilità interno le spese relative alle quote di finanziamento statale e regionale;
- le spese relative ai beni trasferiti alle regioni e a fondi immobiliari ricevuti dallo Stato in attuazione del D.Lgs. n. 85/2010 sul federalismo demaniale;
- i pagamenti effettuati a favore di enti locali a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali;
- le spese concernenti il quindicesimo Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, il nono censimento generale dell'industria e dei servizi, il censimento delle istituzioni non-profit, nonché il sesto censimento dell'agricoltura, come previsto dal comma 3 dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 78/2010;
- le spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 225/92, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della medesima legge 225, acquisiti in apposito capitolo di bilancio;
- delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività

di recupero fiscale - ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 68/2011, acquisite in apposito capitolo di bilancio;

- le spese finanziate dal fondo per il trasporto pubblico locale e ferroviario, istituito dal comma 3 dell'articolo 21 del D.L. 98/2011 ed espressamente sottratte alle regole del patto dalla stessa norma;
- per gli anni 2013 e 2014, le spese per investimenti infrastrutturali di cui al comma 1, dell'articolo 5, del D.L. 138/2011 (investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedano alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico);
- delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del D.L. 112/2008 (risorse provenienti da cofinanziamenti di programmi comunitari non utilizzate) subordinatamente e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del D.L. 138/2011. La deroga alle regole del patto opera solo in favore delle regioni ricomprese nell'Obiettivo convergenza e solo a patto che, ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, siano attribuiti allo Stato e alle restanti regioni degli oneri aggiuntivi i maggiori oneri (attribuzione definita dal citato decreto ministeriale entro il 30 settembre di ogni anno).

Il comma 6 - confermando la disciplina dettata dalla legge di stabilità per il 2011 - reca un **criterio per il calcolo di alcune tipologie di spese** ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna regione. In particolare le spese classificate – nella classificazione funzionale - come “**Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali**” dovranno essere ponderate secondo un coefficiente inferiore a 1 se di conto corrente, superiore a 1 se di conto capitale.

Il criterio della valutazione quantitativa delle suddette spese, secondo la disciplina dettata da un DPCM – previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni – si applicherà l'anno successivo all'emanazione del DPCM.

Ai fini della determinazione della ponderazione dovranno essere utilizzati i dati relativi ad entrate e spese risultanti dai rendiconti, trasmessi dalle regioni alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 19-bis del decreto legge 135/2009.

2.3.2 Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano
(commi da 10 a 14 e 16)

Per ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma il comma 10 determina il **contributo aggiuntivo** di finanza pubblica determinato complessivamente per il comparto dai decreti legge n. 98 e n. 138 del 2011 in 2.000 milioni di euro. Come nel caso delle regioni a statuto ordinario, per il 2012 l'importo complessivo è stato diminuito della quota relativa alla "Robin Tax" (fissata per le regioni a statuto speciale in 370 milioni di euro). Il criterio di ripartizione è il medesimo utilizzato per le Regioni a statuto ordinario.

Ciascun ente dovrà quindi ridurre l'obiettivo programmatico del 2011 (o migliorare il proprio saldo, nel caso della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano) dell'importo indicato nella seguente tabella, inserita nel testo di legge, che viene di seguito riportata.

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza e di cassa aggiuntivo rispetto al 2011
(in migliaia di euro)

Autonomie speciali	2012			2013 e successivi		
	DL 78/2010	DL 98 e 138/2011	Totale	DL 78/2010	DL 98 e 138/2011	Totale
Bolzano	59.347	242.216	301.563	59.347	297.198	356.545
Friuli-Venezia Giulia	77.217	229.350	306.567	77.217	281.411	358.628
Sardegna	76.690	237.544	314.234	76.690	291.466	368.156
Sicilia	198.582	572.826	771.408	198.582	702.853	901.435
Trentino-Alto Adige	4.537	27.571	32.108	4.537	33.829	38.366
Trento	59.345	225.462	284.808	59.346	276.641	335.987
Valle d'Aosta	24.281	95.031	119.312	24.281	116.602	140.883
Totale	500.000	1.630.000	2.130.000	500.000	2.000.000	2.500.000

I commi 11, 12 e 13 confermano per le regioni a statuto speciale la disciplina dei precedenti esercizi finanziari, concernente il patto di stabilità "concordato". L'attuazione di dette disposizioni deve avvenire nel rispetto dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione (comma 14).

In particolare, al comma 11, viene confermato quanto segue:

- la necessità della **definizione dell'intesa tra ciascun ente e il Ministero** – da raggiungere entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente - per determinare il livello complessivo delle spese e dei pagamenti, in modo tale che venga rispettata la misura del concorso agli obiettivi di finanza pubblica già determinato (le somme riportate nella tabella inserita nel comma 10);
- il termine del 30 novembre (limitatamente al 2012, entro il 31 marzo), entro cui la regione deve inviare la proposta di intesa;
- **l'applicazione della disciplina stabilita per le regioni a statuto ordinario** qualora – per qualsiasi causa – l'intesa non sia raggiunta entro il termine definito.

Viene **disciplinato separatamente il patto di stabilità per la regione Trentino Alto Adige e per le province di Trento e di Bolzano**, a seguito dell'inserimento della disciplina generale del patto nell'articolo 79 del DPR 670/1972 (statuto speciale della regione) come modificato dai commi 106-125 dell'articolo 2 della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010). Per questi enti gli obiettivi di risparmio sono calcolati in riferimento al saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, anziché sul complesso delle spese; per il resto la disciplina ricalca quella comune alle altre regioni a statuto speciale (comma 12).

La regione a statuto speciale che esercita in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definisce la disciplina del patto di stabilità per **gli enti locali dei rispettivi territori**; qualora la regione non provveda, si applicano le regole generali (comma 13).

Riproponendo una norma già contenuta nella precedente legge di stabilità viene altresì disposto che la regione attui **ulteriori forme di risparmio** attraverso l'assunzione di funzioni statali e, quindi, il trasferimento dei relativi oneri; l'individuazione delle funzioni, le modalità ed l'entità dei risparmi dovranno essere disciplinati da norme di attuazione dello statuto speciale (comma 16).

2.3.3 Disposizioni comuni a tutte le regioni

Riguardano invece tutte le regioni (a statuto ordinario e a statuto speciale) le norme concernenti:

□ **la possibilità di ridefinizione dell'obiettivo di cassa (comma 15);**

Il comma 15 relativo alla ridefinizione dell'obiettivo di cassa, ripropone la norma di cui al comma 135 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2011, n. 220/2010, che consente alle regioni, cui si applicano limiti alla spesa, di riprodurre l'obiettivo di risparmio relativo alla cassa, riducendo di pari misura l'obiettivo di risparmio di parte corrente per determinate categorie di spese:

- interessi passivi e oneri finanziari diversi;
- spesa per il personale;
- trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie, e a istituzioni sociali private;
- produzione di servizi in economia e acquisizione di servizi e forniture.

□ **il patto regionale integrato (comma 17)**

Il comma 17 disciplina, a decorrere dal 2013, il c.d. "**patto regionale integrato**" che consentirà alle **singole regioni e alle province autonome di concordare con lo Stato** le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi, esclusa la componente sanitaria, e quelli degli enti locali del proprio territorio, **previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali** e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette modalità si conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilità interno.

In caso di **mancato rispetto degli obiettivi complessivi concordati**, le regioni e le province autonome rispondono attraverso un maggior concorso delle stesse, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano ferme:

- le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno (disciplinate dai commi 22-26);
- il monitoraggio a livello centrale (commi 18-21);
- il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi.

Alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, è attribuito un generale potere di monitoraggio dell'applicazione della presente disposizione.

Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, definirà - entro il 30 novembre 2012 - le modalità per l'attuazione del disposto in commento. Il decreto ministeriale dovrà stabilire, inoltre, le modalità e le condizioni della eventuale esclusione dal "patto concordato" delle regioni che nel triennio precedente non abbiano rispettato il patto o siano sottoposte al piano di rientro dal deficit sanitario.

□ **il monitoraggio e la certificazione del patto (commi 18-21)**

I commi da 18 a 21 riguardano termini e modalità del monitoraggio del patto per le Regioni e per le Province autonome e confermano la disciplina dettata dalla legge di stabilità per il 2011 (L. 220/2010, art. 1, commi da 144 a 146) compreso l'obbligo di mettere a disposizione delle Camere e della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome la documentazione prodotta, secondo apposite convenzioni (disposizione inserita per la prima volta nella legge di stabilità per il 2011).

Le regioni hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con cadenza trimestrale, le informazioni relative agli andamenti della gestione di competenza e di quella di cassa, utilizzando il sistema web appositamente previsto. Ai fini della verifica del Patto, inoltre, hanno l'obbligo di inviare (sempre alla Ragioneria generale dello Stato) la certificazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento del Patto ed è sanzionata al pari del mancato rispetto dell'obiettivo di risparmio. Qualora invece la certificazione sia trasmessa in ritardo ma attesti il rispetto del Patto, si applica la sola sanzione del **divieto di assunzione di personale**, ora prevista dall'articolo 7, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 149/2011, recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Le modalità tecniche del monitoraggio e della certificazione sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Il comma 20 aggiunge, rispetto alla previgente disciplina, una **certificazione aggiuntiva**: le regioni e le province autonome entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio devono trasmettere al a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, un prospetto che evidenzi il rispetto del patto di stabilità con riferimento all'esercizio finanziario cui il bilancio di previsione si riferisce.

□ **sanzioni (commi 22-26).**

Il comma 22 **rinvia all'elenco di sanzioni previste dall'articolo 7, comma 1 del D.Lgs. 149/2011**, recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni in attuazione della delega per l'attuazione del federalismo fiscale.

Le sanzioni previste per la **regione inadempiente** sono analoghe a quelle già previste nella disciplina del patto di stabilità per gli anni 2011-2013 dettata dalla legge di stabilità per il 2011, con l'unica eccezione di quella indicata alla lettera e) concernente la riduzione del 30% dell'indennità di funzione del Presidente e dei componenti della Giunta regionale.

*A) Violazioni **accertate nell'anno successivo a quello dell'inadempienza***

Nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, la regione:

- è tenuta a **versare all'entrata del bilancio statale l'importo corrispondente allo scostamento tra il risultato e l'obiettivo prefissato**. L'ultimo periodo, concernente i casi di non applicazione della sanzione, è stato modificato dal **comma 23** dell'articolo 32 della legge in esame e dispone che la **sanzione non si applica** nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto sia determinato dalla maggiore spesa per interventi correlati ai finanziamenti dell'Unione europea e realizzati con la quota di finanziamento nazionale, rispetto alla media del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento. In caso di mancato rispetto del patto nel triennio, si fa riferimento all'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi programmatici;
- **non può impegnare spese correnti** – al netto delle spese sanitarie - in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- **non può contrarre debiti per gli investimenti**. Mutui e prestiti obbligazionari dovranno essere corredati da una certificazione di attestazione dell'osservanza del Patto di stabilità per l'anno precedente;
- **non può procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo**, con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

- **è tenuta a ridurre del 30%** rispetto all'ammontare risultante al 30 giugno 2010, le **indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale**³¹

I commi 24 e 26 confermano norma già presenti nella precedente legge di stabilità. Il comma 24 riguarda le **regioni** che si trovano nelle condizioni di cui al comma 23 succitato e dispone che le stesse si considerano adempienti al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell'anno successivo, procedono ad applicare le ivi previste prescrizioni di rigore finanziario.

B) Violazioni accertate successivamente all'anno seguente a quello a cui la violazione si riferisce (comma 25)

Il comma 25, nel disciplinare l'applicazione delle sanzioni nel caso in cui il mancato rispetto del patto di stabilità interno sia accertato successivamente all'anno seguente a quello a cui la violazione si riferisce, dispone altresì l'obbligo di comunicazione della violazione entro 30 giorni dall'accertamento dello stesso. Come già accennato, analoga norma è posta dai commi 28 e 29 dell'articolo 31 concernente gli enti locali³².

Gli atti elusivi del patto posti in essere dalle Regioni e dalle Province autonome sono nulli (comma 26).

Il comma 27 con disposizione analoga a quella stabilita per gli enti locali, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad aggiornare con proprio decreto, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.

³¹ Come evidenzia il Dossier della Camera “ *la determinazione delle indennità di funzione spettanti ai componenti degli organi elettivi (consigli) e degli organi esecutivi delle regioni, è rimessa all'autonomia statutaria delle stesse, sancita dall'articolo 123 della Costituzione. Gli statuti, nella maggioranza dei casi, rinviano alla legge regionale . L'applicazione della norma in esame è condizionata – perciò – all'emanazione di disposizioni normative da parte di ciascuna regione interessata*”.

³² Cfr. paragrafo 2.2.8 lettera B).

3. INTERVENTI DI SETTORE

3.1. Assicurazioni auto (articolo 13, comma 5)

Viene semplificata la normativa relativa alle procedure di accertamento delle violazioni dell'obbligo di copertura per i veicoli. Viene consentito di verificare l'esistenza dell'assicurazione tramite apparecchi automatici come il Tutor o le telecamere della zona ZTL. Se dal rilevamento risulta che un determinato veicolo è privo di copertura assicurativa, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o il soggetto obbligato in solido a fornire il certificato di assicurazione. La prova fotografica costituisce atto di accertamento che il veicolo, al momento del rilevamento, era in circolazione sulla strada.

3.2 Beni e attività culturali (articolo 24)

Le somme corrispondenti all'eventuale **minor utilizzo degli stanziamenti previsti dalla finanziaria del 2008 per la copertura delle agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche** (la cosiddetta *tax credit*) sono di anno in anno rassegnate allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. La norma specifica che queste risorse debbano essere impiegate nel Fondo per la produzione, distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche. Il riparto sarà disposto con decreto del Ministro per i beni e l'attività culturali.

L'articolo sopprime anche alcune agevolazioni per il cinema introdotte nella finanziaria del 2008 e dispone la realizzazione del piano straordinario per Pompei, attraverso l'assunzione di personale presso la Sovrintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei.

3.3 Cessione dei crediti degli enti territoriali(articolo 13)

La nuova normativa interviene sulla **certificazione dei crediti** vantati **nei confronti degli enti territoriali** contenuta nell'articolo 9, comma 3-bis del D.L. n. 185/2008, per consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari. La cessione è possibile solo per i crediti con regioni e enti locali e non con il SSNN. L'amministrazione ha 60 giorni di tempo dalla richiesta del creditore per certificare che il credito sia certo, liquido ed esigibile. Trascorso il periodo senza che nulla intervenga il creditore può chiedere alla Ragioneria dello Stato di intervenire, e, a questo fine, nomina un commissario ad acta. Deve essere rispettato in queste operazioni, il piano

di stabilità interno; infine la certificazione dei crediti non è possibile, pena la nullità, per gli enti che siano stati commissariati per infiltrazione mafiose e per le Regioni che siano all'interno dei piani di rientro di stabilità interno.

Le modalità di attuazione delle nuove disposizioni sono demandate a un Decreto del ministero dell'economia da attuarsi entro 90 giorni. Nelle more del decreto attuativo restano vigenti le precedenti disposizioni.

3.4 Carburanti (articolo 34)

L'articolo contiene numerose norme eterogenee relative alla filiera dei carburanti. In particolare si dispone una deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione dei carburanti in relazione agli aumenti dell'accisa; si dispone anche la misura dell'accisa per gli anni 2012-2013, nonché la gratuità per l'acquirente e per il venditore delle transazioni, effettuate presso distributori di carburante, mediante carte di pagamento e per importi inferiori a cento euro.

3.5 Direttive comunitarie (articolo 15 comma 2)

Si modifica la legge n. 246 del 2005.³³

Si dispone che gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possano prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, se non in circostanze eccezionali, di cui l'amministrazione deve dare conto.

La norma definisce anche quali sono i livelli superiori a quelli minimi:

- l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
- l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
- l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

³³ Si tratta del provvedimento "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005" reperibile alla pagina: <http://www.camera.it/parlam/leggi/052461.htm>.

3.6 Dismissioni di beni immobili pubblici e di terreni agricoli (articoli 6 e 7)

L'**articolo 6** contiene la disciplina per l'individuazione del patrimonio **immobiliare di proprietà** dello Stato, da destinare al conferimento o trasferimento in uno o più **fondi comuni di investimento immobiliari** ovvero ad una o più **società** (di gestione del risparmio) anche di nuova costituzione. Sono quindi conferiti o trasferiti gli **immobili di proprietà dello Stato** e una quota non inferiore **delle carceri inutilizzate e dalle caserme** dismissibili, assegnate in uso alle forze armate. L'individuazione riguarda anche il patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero, anch'esso oggetto di dismissione.

La normativa regola anche la cessione delle quote dei fondi di investimento immobiliare o delle azioni delle società, nel cui patrimonio sono confluiti i beni immobiliari da dismettere. Tale cessione si caratterizza per la priorità attribuita all'offerta pubblica di investimento e per il fatto che lo Stato può accettare, quale corrispettivo delle predette cessioni, anche titoli di Stato. Per quanto riguarda la dismissione di patrimonio immobiliare ubicato all'estero, questa prevede l'adozione del metodo della trattativa privata. Scopo della dismissione patrimoniale è quello di ricavare **proventi netti**, derivanti dalle cessioni delle quote dei fondi o delle azioni delle società ovvero dalla vendita a trattativa privata, da **destinare alla riduzione del debito pubblico**.

L'**articolo 7**, nella continuità del precedente articolo 6, persegue la finalità di riduzione del debito pubblico attraverso una politica di dismissione, in questo caso di terreni agricoli anziché di fabbricati. L'**alienazione** riguarda i **terreni agricoli di proprietà dello Stato non utilizzabili per altre finalità istituzionali**, mediante **trattativa privata** per gli immobili di **valore inferiore a 400 mila euro** e mediante **asta pubblica** per quelli di **valore pari o superiore a 400 mila euro**. Anche le regioni, le province e i comuni possono vendere, per le finalità e con le modalità stabilite dalla norma in esame, i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola. L'Agenzia del Demanio è preposta all'alienazione dei suddetti terreni, individuati con decreto ministeriale. La vendita dei terreni è caratterizzata dall'istituto della prelazione, nel senso che i giovani imprenditori agricoli hanno diritto di prelazione sui terreni oggetto di dismissione, da ciò si evince la volontà del legislatore di rilanciare l'occupazione in agricoltura attraverso l'acquisto da parte di privati di terreni demaniali con destinazione agricola.

3.6.1 Dismissioni di immobili pubblici (articolo 6)

Sviluppando quanto in precedenza detto, **il comma 1** prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a conferire o a trasferire **beni immobili, ad uso non residenziale, di proprietà** dello Stato ad uno o più **fondi comuni di investimento immobiliari** o ad una o più **società** (di gestione del risparmio) anche di nuova costituzione. I **proventi** netti derivanti dalle cessioni delle quote dei fondi o delle azioni delle società sono **destinati alla riduzione del debito pubblico**.

Sono conferiti o trasferiti gli **immobili di proprietà dello Stato** e una quota non inferiore al **20 per cento delle carceri inutilizzate e delle caserme**, dismissibili, assegnate in uso alle forze armate.

Per espressa disposizione di legge **non sono oggetto di dismissione**:

1. gli immobili statali destinati ad uso residenziale;
2. gli immobili statali che possono essere attribuiti a comuni, province, città metropolitane e regioni, i quali ne dispongono nell'interesse della collettività rappresentata favorendone la massima valorizzazione funzionale (D. Lgs. 85/2010, in materia di federalismo demaniale);
3. gli immobili degli enti pubblici non territoriali (incluse le amministrazioni pubbliche che sono inserite nel conto economico consolidato, e determinate con provvedimento dell'ISTAT, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 196/2009).

Con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (dpcm), su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale **sono individuati** i beni immobili da conferire o trasferire ed il primo di tali decreti deve essere emanato **entro il 30 aprile 2012**.

Con **decreti** di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono:

- **conferiti o trasferiti** gli immobili individuati con dpcm;
- stabiliti i criteri e le procedure per **l'individuazione o l'eventuale costituzione della (o delle) società di gestione del risparmio**, per il **collocamento delle quote del fondo** o delle azioni delle società;
- precisati i limiti per l'eventuale assunzione di finanziamenti da parte del fondo e delle società.

L'articolo in esame **al comma 2** stabilisce che, con **decreti** di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di collocamento delle quote dei fondi o delle azioni delle società, che dovranno

prioritariamente prevedere il **collocamento mediante offerta pubblica di vendita**, applicandosi - in quanto compatibili - le disposizioni di cui al **decreto-legge n. 332/94**³⁴ (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni).

Il Ministero dell'economia e delle finanze può accettare come corrispettivo delle predette cessioni anche titoli di Stato.

Il successivo **comma 3** dispone che i **proventi** netti delle cessioni delle quote dei fondi o delle azioni delle società sono destinati alla **riduzione del debito pubblico**.

Se le operazioni di dismissione riguardano **immobili liberi**, ovvero non locati, i proventi della cessione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e per tale via al riacquisto dei titoli in circolazione. Invece se le operazioni di dismissione attengono ad **immobili locati**³⁵ i proventi sono gestiti dall'Agenzia del Demanio per l'acquisto di titoli di Stato da detenere fino alla scadenza: gli interessi da essi derivanti sono utilizzati dall'Agenzia per il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri di gestione connessi. Tali operazioni non sono soggette all'imposta di bollo e ad ogni altra imposta indiretta, né ad altro tributo o diritto di terzi.

L'articolo prosegue prevedendo, **al comma 4**, che alle società di gestione del risparmio, nel cui patrimonio confluiscono i conferimenti ed i trasferimenti immobiliari dello Stato, si applica in quanto compatibile il **trattamento fiscale** disciplinato per le

³⁴ Il decreto-legge n. 332/94 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 1994, n. 474, stabilisce una procedura delle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici, in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto di modalità trasparenti e non discriminatorie, volte anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. In particolare si determina: la possibilità della vendita mediante trattativa privata a società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato (art. 1); l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze di poteri speciali (art. 2) e la previsione di un limite massimo di possesso azionario nell'ambito delle suddette società partecipate (art. 3); forme di pagamento rateale del corrispettivo, relativamente all'alienazione delle partecipazioni azionarie di cui agli artt. 1, 2, 3, non superiori a tre anni (art. 9).

Per approfondimenti si rinvia al dossier della Camera dei Deputati.

³⁵ Come rilevato dal dossier della Camera dei Deputati *“la relazione tecnica di accompagnamento al testo di legge sottolinea che in questo secondo caso la riduzione del debito pubblico deriverebbe dal consolidamento dei titoli posseduti dall'Agenzia del Demanio, in quanto ente appartenente al perimetro della Pubblica Amministrazione. La suddetta relazione aggiunge inoltre che nel caso di conferimento a fondi immobiliari la cessione delle quote ai privati ha un corrispondente effetto in termini di miglioramento dell'indebitamento netto, essendo tale cessione equiparata ad una alienazione di immobili; non ha, invece, effetto su tale saldo la cessione di azioni della società, trattandosi di una operazione finanziaria”*.

società di investimento immobiliare quotate(c.d. “SIIQ”), di cui all’articolo 1 c. 134 della legge 27 dicembre 2006 n. 296³⁶ (legge finanziaria 2007).

Relativamente ai **conferimenti ed ai trasferimenti degli immobili** ai fondi e alle società, la norma rinvia ai primi tre articoli del **decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001**³⁷ (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito in legge 9 novembre 2001 n. 410, afferenti al tema della ricognizione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, nonché alle modalità per la cessione degli immobili. La **valutazione** dei beni conferiti o trasferiti è effettuata a titolo gratuito dall’**Agenzia del Territorio**, d’intesa con l’Agenzia del Demanio per gli immobili da essa gestiti.

Qualora le dismissioni dei beni pubblici determinino **la necessità di trasferire immobili per i quali è necessario mantenerne l’uso**, perché ad esempio trattasi di uffici, **la previsione di eventuali canoni di locazione** è regolata dal comma 5 e la misura di tali canoni è prevista dai decreti ministeriali sopra citati, sulla base della valutazione tecnica effettuata dell’Agenzia del Demanio. Gli stessi decreti indicano inoltre il contributo che le singole Amministrazioni devono corrispondere nel caso in cui utilizzino superfici maggiori rispetto ai **piani di razionalizzazione** predisposti ai sensi dell’articolo 2³⁸, comma 222, della legge n. 191 del 2009.

³⁶ L’**articolo 1, comma 134, della legge n. 296/2006** prevede l’obbligo per le SIIQ di operare una **ritenuta del 20 per cento sui dividendi** da distribuire ai soci: “i soggetti residenti presso i quali i titoli di partecipazione detenuti nelle SIIQ sono stati depositati, direttamente o indirettamente, aderenti al sistema di deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli Spa ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all’articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché i soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli operano, con obbligo di rivalsa, una **ritenuta del 20 per cento** sugli utili in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da altre SIIQ, derivanti dall’attività di locazione immobiliare nonché dal possesso delle partecipazioni indicate nel comma 121. La misura della ritenuta è ridotta al **15 per cento** in relazione alla parte dell’utile di esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431”. (Come rilevato dal dossier della Camera dei Deputati sopra citato).

³⁷ Con la conversione in legge del d.l. 321/2011 si disciplina la prima “cartolarizzazione” immobiliare. La cartolarizzazione è una tecnica finanziaria intesa a consentire la conversione di attività non agevolmente negoziabili, quali gli immobili di proprietà pubblica, in strumenti finanziari più facilmente collocabili sui mercati. In particolare, gli immobili sono trasferiti ad una o più società a responsabilità limitata (c.d. società veicolo), appositamente costituite, che ne finanziano l’acquisto attraverso l’emissione di titoli o mediante finanziamenti acquisiti da terzi. La società veicolo versa l’importo raccolto attraverso tali operazioni, a titolo di “prezzo iniziale”, agli enti che hanno ceduto gli immobili, quindi gestisce gli immobili e li rivende sul mercato. Il decreto disciplina, quindi, le procedure per la vendita di diverse categorie di immobili e di terreni attraverso la procedura di cartolarizzazione (art. 2 “Privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico”, d.l. 351/2001). Per ulteriori approfondimenti si rinvia al dossier della Camera dei Deputati succitato.

³⁸ L’**articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009** (legge finanziaria 2010) ha introdotto l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di trasmettere all’Agenzia del Demanio, con previsione triennale il fabbisogno di spazio allocativo; le superfici da esse occupate non più necessarie, nonché altre comunicazioni inerenti gli immobili da esse utilizzati, con lo scopo di demandare, in capo alla stessa Agenzia, tutte le procedure riguardanti le locazioni passive e di

L'articolo 6 della legge in esame disciplina l'ipotesi di **eventuali maggiori entrate**, derivanti dalla distribuzione di utili di esercizio e di riserve oppure da riduzioni di capitale, delle società partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il comma 6 indica che tali maggiori entrate, fino ad una massimo di 5 milioni annui, possono essere utilizzate **per aumenti di capitale di società partecipate anche indirettamente dallo stesso Ministero o per la sottoscrizione di capitale di nuova costituzione.**

All'articolo è **prevista una modifica all'art. 33** (*Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare*) **del d.l. 98/2011** aggiungendo un nuovo comma 8-bis. Con tale comma, ai fondi istituiti dalla **Società di gestione del risparmio** (SGR)³⁹ del Ministero dell'Economia è attribuita la possibilità di **acquistare immobili ad uso ufficio** degli enti territoriali utilizzati dagli stessi o da altre pubbliche amministrazioni, nonché altri immobili di proprietà degli stessi enti di cui sia completato il processo di valorizzazione edilizio-urbanistico. Le azioni della SGR possono essere trasferite mediante D.M., a titolo gratuito, all'Agenzia del Demanio ed in via transitoria, previa apposita convenzione, la SGR può avvalersi del personale dell'Agenzia medesima.

Le disposizioni relative alla dismissione di beni immobili sono comprensive, ai **commi 8 e 9**, della possibilità di **dismettere il patrimonio dello Stato all'estero** con procedure semplificate, ossia con trattativa privata e in deroga al parere della Commissione Immobili del Ministero degli Affari Esteri di cui all'art. 80 del DPR n.18/67. Le relative risorse nette sono destinate alla **riduzione del debito pubblico**. I cespiti oggetto di vendita sono individuati nel **piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero**, elaborato dal Ministero degli Affari Esteri in collaborazione con l'Agenzia del demanio ai sensi dell'art. 140, commi 1311 e 1312 della legge n. 296/06 (legge finanziaria 2007).

razionalizzare gli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni. Tali obblighi di comunicazione possono essere estesi anche al fine di redigere il conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato. Sulla base di tali comunicazioni, l'Agenzia elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.

³⁹ L'art. 33 del d.l. 98/2011 ha istituito una **Società di gestione del risparmio (SGR)**, con un capitale di 2 milioni di euro interamente posseduto dal Ministero dell'Economia, per l'istituzione di uno o più fondi d'investimento per la partecipazione ai fondi immobiliari **costituiti da enti territoriali**, anche tramite società interamente partecipate, a cui siano conferiti **immobili oggetto di progetti di valorizzazione.**

Per approfondimenti si rinvia al dossier della Camera dei Deputati sopra citato.

⁴⁰ Art. 1 commi 1311 e 1312: il Ministero degli affari esteri si avvale dell'Agenzia del demanio per la elaborazione di un **piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero**, procedendo alla relativa ricognizione, alla stima, nonché previa analisi comparativa di costi e benefici, alla individuazione dei cespiti per i quali proporre la dismissione. Con proprio decreto il Ministro degli affari esteri, sulla base del piano di cui al comma 1311, individua gli immobili da dismettere, anche per il tramite dell'Agenzia del demanio.

I relativi contratti di vendita sono assoggettati al **controllo preventivo** di legittimità della **Corte dei Conti**.

3.6.2 Dismissioni di terreni agricoli (articolo 7)

L'articolo in esame, al **comma 1**, stabilisce che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, con uno o più decreti non regolamentari, il Ministero delle politiche forestali d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze individua i terreni a vocazione agricola di proprietà dello Stato ed enti pubblici nazionali, esclusi i beni destinati al federalismo demaniale⁴¹, di cui al D.Lgs. 85/2010 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

L'individuazione dei terreni determina il loro **trasferimento al patrimonio disponibile** dello Stato e, di conseguenza, i medesimi sono assoggettati, salvo leggi speciali, alle norme di diritto privato del codice civile.

Ai **decreti** di individuazione dei terreni da alienare si applicano le disposizioni in tema di **ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico** previste dall'art. 1 commi 3, 4 e 5 del decreto legge del 25 settembre 2001 n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), ossia la c.d. prima cartolarizzazione immobiliare. La normativa prevede che i decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, hanno **effetto dichiarativo della proprietà**, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti della prescrizione ai sensi dell'articolo 2644 del codice civile, nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Inoltre gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Contro l'iscrizione del bene, è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio (leggasi *Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali*)⁴², entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermi gli altri rimedi di legge.

In materia di dismissioni di terreni agricoli è stato introdotto il **diritto di prelazione**, disciplinato dal **comma 2 dell'art. 7**, per favorire lo **sviluppo**

⁴¹ Il cui elenco ancora non è approvato.

⁴² L'inciso tra parentesi è reso necessario in quanto la norma richiamata ossia l'art. 1 del d.l. 351/2001 disciplina l'attività dell'Agenzia del demanio che con proprio decreto procede all'individuazione dei beni oggetto di cartolarizzazione, ma da una lettura in combinato disposto tra tale articolo 1 e l'art. 7 della legge 183/2011 si evince che l'organo competente in materia di terreni agricoli è il *Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali* che con proprio decreto ha selezionato i beni da alienare, mentre l'Agenzia del demanio è demandato il compito di curare le operazioni di alienazione. Quindi qualora un soggetto voglia contestare la titolarità di bene in capo allo Stato che è stato inserito nel decreto di individuazione ministeriale, il ricorso amministrativo avverso suddetto decreto dovrebbe essere indirizzato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

dell'imprenditoria agricola giovanile, ne consegue che nelle procedure di alienazione è ammessa la prelazione nell'acquisto dei terreni, a favore dei giovani imprenditori agricoli, come definiti dal D.Lgs. n. 185/2000⁴³ (Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego).

Qualora nel quinquennio successivo alla vendita, si verifichi un di cambio di destinazione urbanistica che determini un incremento di valore del terreno statale alienato, è riconosciuto **allo Stato una quota pari al 75 per cento del maggior valore** acquisito dal terreno rispetto al prezzo di vendita. Al riguardo un **decreto** di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce le disposizioni di attuazione.

Se l'individuazione dei terreni da dimettere ricade su terreni compresi all'interno di **aree protette (legge 394/1991 legge quadro delle aree protette)**, in tal caso l'Agenzia del Demanio dovrà acquisire preventivamente l'assenso alla vendita da parte degli enti gestori (comma 3 art. 7).

L'articolo in esame al **comma 4** riconosce alle **regioni, alle province e ai comuni** la possibilità di vendere, per le finalità e con le modalità disciplinate dal medesimo articolo, i loro beni aventi destinazione agricola, compresi quelli attribuiti dallo Stato a comuni, province, città metropolitane e regioni (D.Lgs. 85/2010, federalismo regionale)⁴⁴.

Per le alienazioni le Regioni e gli enti locali possono conferire mandato a vendere all'Agenzia del Demanio, la quale provvede al versamento agli enti territoriali di quanto ricavato dalla vendita, al netto dei costi sostenuti e documentati.

Le **risorse nette** derivanti dalle operazioni di dismissione sono destinate alla riduzione del debito pubblico, come indicato nel comma 5 dell'art. 7.

⁴³ Il d.lgs 185/2000 non contiene una definizione di "giovane imprenditore agricolo". Una definizione in tal senso è però rinvenibile nell'articolo 4-bis del D.Lgs. 228/2001(Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), il quale enuncia che ai fini dell'applicazione della normativa statale, è considerato giovane imprenditore agricolo, l'imprenditore agricolo avente una età non superiore a 40 anni.

⁴⁴ Si rileva che il d-lgs 85/2010, concernente il **federalismo demaniale**, ha disciplinato l'individuazione dei **beni statali che possono essere attribuiti a comuni, province, città metropolitane e regioni**, che ne dispongono nell'interesse della collettività rappresentata favorendone la "**massima valorizzazione funzionale**". Le regioni e gli enti locali ai quali sono trasferiti i beni possono inserirli in **processi di alienazione e dismissione**. Qualora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati è previsto uno specifico meccanismo sanzionatorio, in base al quale il Governo esercita il proprio potere sostitutivo per assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento in un apposito patrimonio vincolato, entro il quale, con apposito D.P.C.M., dovranno, altresì, confluire i beni per i quali non sia stata presentata la domanda di attribuzione.

3.7 Distretti turistici (articolo 17)

Le norme che disciplinano la costituzione dei **distretti turistici** sono contenute nella legge n. 106 del 2011. E' prevista la **loro costituzione nei territori costieri** con decreto del presidente del Consiglio dei ministri su richiesta delle imprese del settore che operano nei territori. Viene richiesta l'intesa con le Regioni interessate. I Distretti turistici hanno l'obbiettivo "*di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni*".

Alle Regioni spetta il compito di delimitazione dell'area che costituisce il distretto. Le modifiche introdotte dispongono una procedura di silenzio assenso per la costituzione dei distretti. Trascorsi 90 giorni dalla richiesta delle imprese, che deve essere corredata dalla delimitazione territoriale, senza che sopraggiunga il diniego della Amministrazione pubblica, essa viene data per approvata.

3.8 Enti locali

3.8.1 Debito pubblico degli enti territoriali (articolo 8)

Le disposizioni contenute in questo articolo perseguono l'obbiettivo di ridurre il debito degli enti territoriali.

Il comma 1 introduce nuovi limiti percentuali per il ricorso al mutuo e alle altre forme di finanziamento degli Enti locali, modificando il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000). Le soglie previgenti erano del 12% per il 2012 e l'8% dal 2013 in poi; quelle introdotte con la presente legge sono l'8% per il 2012, il 6% il 2013 e il 4% a decorrere dal 2014.⁴⁵

Il comma 2 introduce una analoga norma di abbassamento del tetto di ricorso ai mutui per le Regioni e le province autonome, modificando la legge n. 281

⁴⁵ Tali percentuali si riferiscono all'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 del TU enti locali, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, rispetto alle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui per gli enti locali, ai primi due titoli delle entrate per le comunità montane e ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione per gli enti locali di nuova istituzione.

del 16 maggio 1970, istitutiva delle Regioni. La percentuale riguardante l'importo complessivo delle annualità per capitale ed interessi rispetto all'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate viene ridotta dal 25 al 20 per cento.

Il comma 3 dispone che tutti gli enti territoriali a decorrere dal 2013 devono ridurre l'entità del debito ai fini della tutela dell'unità economica della repubblica sancendo che tutte le disposizioni presenti nell'articolo in oggetto costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, e 119, secondo comma.

Un decreto di natura non regolamentare del ministro dell'economia e delle finanze stabilirà le modalità di attuazione delle norme in oggetto. Saranno stabilite in particolare:

- a) distintamente per Regioni, province e comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito;
- b) la percentuale annua di riduzione del debito;
- c) le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito; a tal fine, la norma considera comunque equivalente alla riduzione il trasferimento di immobili (al fondo o alla società di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'articolo che disciplina la dismissione degli immobili pubblici).

Il comma 4 introduce per le amministrazioni che non rispettino le norme richiamate le **disposizioni sanzionatorie** in tema di mancato rispetto del **patto di stabilità interno**, relative ai **limiti alle spese correnti e alle assunzioni di personale**, contenute nell'articolo 7, comma 1, lettere *b)* e *d)* e comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.⁴⁶

⁴⁶ Si tratta del Decreto legislativo "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n 42" (la legge costitutiva del federalismo fiscale). Il provvedimento è reperibile alla pagina: <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;149>

Per quanto riguarda le regioni le sanzioni previste sono:

- non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio (lett. *b)*);
- non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, ed è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi del divieto (lett. *d)*).

Per quanto riguarda gli enti locali le sanzioni previste sono:

- non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio (lett. *b)*);
- non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto (lett. *d)*);

Il decreto legislativo prevede, tuttavia, anche la possibilità, mediante modifiche di legge, di una ridefinizione delle sanzioni sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

3.8.2 Servizi pubblici locali (articolo 9)

L'articolo (*Liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*) modifica l'articolo 4 del decreto legge n. 138 del 13 agosto del 2011, convertito in legge n. 148 del 14 settembre 2011 al fine di realizzare e incrementare **un sistema di liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso la piena concorrenza del mercato**. Vengono pertanto introdotte una serie di **disposizioni per rendere più imperativo e cogente l'obbligo degli enti locali nel procedere alla privatizzazione dei servizi** disciplinata nell'articolo 4 del decreto legge n. 138.

Per una ampia disamina di questo articolo si veda il focus n. 48 (dalla pagina 44 alla pagina 55).⁴⁷

Una prima integrazione viene apportata alla norma che dispone che gli Enti locali operino una verifica periodica dell'opportunità o meno di procedere alla liberalizzazione o di mantenere l'attribuzione di diritti in esclusiva (gestione in house da assumere con decisione motivata) adottando nel merito una delibera quadro. Si dispone che gli Enti locali possano anche procedere all'affidamento simultaneo con gara di **una pluralità di servizi pubblici locali**, dimostrando nella delibera come tale scelta sia economicamente vantaggiosa.

Il testo originario prevede che la verifica sia operata entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto n. 138, e in ogni caso prima di procedere al conferimento o al rinnovo della gestione dei servizi. Si dispone ulteriormente che, nel caso essa non sia stata operata o comunque in assenza della delibera quadro ***“l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo”***.

Un'altra modifica viene introdotta al comma 13 originario dove si dispone che, nel caso in cui il valore economico del servizio oggetto di affidamento sia pari o inferiore alla complessiva somma di 900.000 euro, l'affidamento possa avvenire a società interamente pubblica che abbia i requisiti europei per la gestione in house. La nuova norma **fa divieto di procedere al frazionamento del servizio** e del relativo affidamento in funzione di garantire l'unitarietà del servizio.

Viene rafforzata anche la disposizione (relativa al regime transitorio) che prevede che gli affidamenti diretti di servizi il cui valore supera l'importo prima indicato **cessano**

⁴⁷ Il Focus è reperibile alla pagina:

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/focus/2011/n.46-Legge_148-2011.pdf

improrogabilmente e automaticamente il 31 marzo del 2012, specificando che la cessazione si manifesta anche per tutti gli affidamenti diretti che non siano conformi alla disciplina del comma indicato.

Viene ulteriormente modificato nel regime transitorio anche la previsione per cui gli affidamenti diretti assentiti prima del 1 ottobre 2003 a società miste pubbliche-private quotate in borsa a tale data, cessano alla data di scadenza del contratto solo se la partecipazione pubblica nella società si riduce al 40% entro il 30 giugno del 2013 al 30% entro il 31 dicembre 2015, stabilendo che al mancato verificarsi di queste condizioni, l'affidamento cessa rispettivamente alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015. Si sostituisce la fattispecie “**partecipazione pubblica**” con “**partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata**”. L'espressione *partecipazione sindacata* è gergale degli ambienti di borsa: si intendono le azioni societarie oggetto di patto parasociale.

Viene inserita una modifica particolarmente cogente che **attribuisce al prefetto il potere di verifica che gli Enti locali abbiano ottemperato, entro i termini stabiliti dalle disposizioni precedenti relative al regime transitorio**. Nel caso di verifica negativa il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio, trascorso il quale, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, il governo esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 120, comma secondo della Costituzione.

Viene modificato anche il comma 33 del citato articolo 4, che stabilisce il divieto per i soggetti che gestiscono servizi pubblici locali in seguito ad affidamento diretto o comunque a procedure non a evidenza pubblica (cioè senza che vi sia stata una gara), di svolgere servizi ulteriori, anche attraverso controllanti o controllate, e di partecipare a gare per l'affidamento di servizi, fino alla conclusione della concessione.

Il divieto - che opera per tutta la durata della gestione - non si applica alle società quotate e alle società controllate (ex art. 2359 c.c.), nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.

La modifica intervenuta dispone che il divieto di nuova o ulteriore attività *non si applica* anche alle società a partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi del medesimo comma 12.

Inoltre è previsto un ampliamento della facoltà per i soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali di **concorrere su tutto il territorio nazionale**, che si estende

alle gare indette nell'ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti (e non solo alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, come previsto originariamente). Questo tuttavia può avvenire solo se:

- sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio;
- sia stata almeno adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura competitiva o con affidamento diretto (non superiore a 900.000 euro), purché in favore di soggetto diverso.⁴⁸

Vengono poi disposti una serie **di obblighi per gli enti affidatari** al fine di assicurare un progressivo miglioramento della qualità dei servizi e le valutazioni comparative delle diverse gestioni rendendo pubblici:

- il livello di qualità del servizio reso;
- il prezzo medio per utente;
- il livello degli investimenti effettuati;
- ogni ulteriore informazione necessaria per le finalità indicate.

Un decreto del Ministro dei rapporti con le Regioni, sentita la conferenza unificata (da adottarsi entro il 31 gennaio 2012) definirà:

- i criteri per la verifica delle procedure relative alla delibera quadro;
- le modalità attuative della informazione pubblica comparativa;
- ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di questo articolo.

Viene introdotto un ulteriore elemento rafforzativo dei processi di liberalizzazione premettendo al comma in cui sono indicati i servizi esclusi dalla privatizzazione. “ **Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili**”.

I servizi esclusi dall'applicazione dell'articolo in esame sono i seguenti:

- il servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto dai commi 19 a 27, che prevedono una serie di incompatibilità;

⁴⁸ Le **note della Camera** spiegano che: “*il legislatore fa proprio in parte il suggerimento espresso dall'Antitrust con la quale si è rilevato come la previsione del comma 33 appare porre **condizioni eccessivamente restrittive**. Si propone dunque di attenuare le condizioni che consentono agli affidatari diretti di partecipare ad altre gare, consentendo loro di farlo nel caso in cui i soggetti in questione siano nella fase finale (inferiore ai due anni) del proprio affidamento e sia già stata bandita la gara per il riaffidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso procedure ad evidenza pubblica, per il servizio erogato dall'affidatario diretto.*”

- il servizio di distribuzione di gas naturale (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164);
- il servizio di distribuzione di energia elettrica (decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e legge 23 agosto 2004, n. 239);
- il servizio di trasporto ferroviario regionale (decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422);
- la gestione delle farmacie comunali (legge 2 aprile 1968, n. 475).

Infine, fermo restando l'esclusione del servizio ferroviario regionale, si stabilisce che la disciplina **generale vale anche per il trasporto pubblico regionale**. Sono fatti salvi gli affidamenti già deliberati in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio.⁴⁹

3.9 Expo Milano (articolo 33 comma 37)

Il comma reca disposizioni a favore della **provincia** e del **comune di Milano**, che organizzano il grande evento **EXPO Milano 2015**. Vengono ridotte le sanzioni previste in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.

3.10 Lavoro

3.10.1 Dipendenti pubblici (articolo 16)

Il maxi emendamento governativo ha modificato le norme che disciplinano **l'eccedenze di personale della pubblica amministrazione** introducendo nella legge in oggetto l'articolo 16 (*Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici*) che riscrive complessivamente l'articolo n. 33 (*Eccedenze di personale e mobilità collettiva*) del Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.⁵⁰

Le norme in materia avevano già subito importanti modifiche introdotte dal decreto legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 e, ancor più

⁴⁹ La norma in oggetto consente alle autorità a livello locale di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri, o di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità competente a livello locale esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture.

⁵⁰ Si tratta del decreto legislativo "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", reperibile alla pagina: <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01165dl.htm>.

recentemente, dalla manovra estiva, cioè dal decreto n. 138/2011, convertito in legge n. 148 del 14 settembre 2011.⁵¹

La riscrittura dell'articolo 33 del decreto legge n. 165/2001 produce una disciplina molto più restrittiva e stringente dei percorsi di trasferimento, mobilità e licenziamento.

Il comma 1 dispone che le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque **eccedenze di personale prodotte dalle esigenze funzionali o dalla situazione finanziaria debbano darne immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica**⁵²

Il comma 2 stabilisce che le amministrazioni **che non compiono la ricognizione annuale non hanno possibilità di fare assunzioni** o instaurare rapporti di lavoro o contratto di alcun tipo, pena la nullità degli atti compiuti.

Il comma 3 dispone che la mancata attivazione delle procedure contenute nel presente articolo da parte del **dirigente responsabile** è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

Il comma 4 dispone che qualora il dirigente responsabile verifichi l'esistenza di eccedenza di personale deve darne **informazione preventiva sia alle rappresentanze sindacali interne (RSU)** sia alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

Il comma 5 dispone, **trascorsi 10 giorni** dalla comunicazione alle organizzazioni sindacali, la predisposizione da parte della amministrazione **dei seguenti atti**:

- l'applicazione dell'articolo 72, comma 11 del decreto legge n. 112, cioè **la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro** per i dipendenti che abbiano raggiunto i **40 anni** di anzianità contributiva con preavviso di 6 mesi;
- **il ricollocamento** totale o parziale del personale in eccedenza nella stessa amministrazione anche ricorrendo a forme flessibili del tempo di lavoro o anche a contratti di solidarietà, come quelli già presenti nel settore privato;
- **il collocamento presso altre amministrazioni, previo il loro consenso nell'ambito della regione**, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 29 della legge n.148/2011 che prevede la possibilità del trasferimento secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto; il comma in oggetto stabilisce inoltre che *“nelle more della disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto*

⁵¹ Vedasi i commi 29 e 30 della legge in oggetto.

⁵² Si ricorda che l'articolo 6 del decreto n. 165 del 2011 già dispone una ricognizione annuale delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale.

*di informativa preventiva, e il trasferimento è consentito in ambito del territorio regionale di riferimento*⁵³.

Il comma 6 stabilisce che **i contratti nazionali di lavoro** possono definire criteri generali e procedure per rendere possibile, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze **anche con il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale.**

Il comma 7 stabilisce che, trascorsi 90 giorni senza che sia stato possibile impiegare il personale in ambito della stessa amministrazione, o in altre su scala regionale, o ancora in altra amministrazione secondo gli accordi sindacali di mobilità, **l'amministrazione lo colloca in disponibilità.**

Il comma 8 dispone infine che, dalla data di collocamento in disponibilità, sono sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro; **il lavoratore ha diritto per la durata massima di 24 mesi a una indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa, con l'esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo,** comunque questo sia denominato; **i periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei requisiti per la pensione** e alla misura della stessa; viene riconosciuto anche il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

L'insieme di queste disposizioni non si applicano per i concorsi già banditi e per le assunzioni già autorizzate.

3.10.2 Contratti (articolo 22)

Come si evince dal titolo dell'articolo "*Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e contributivi*" **l'articolo disciplina numerose materie relative ai rapporti di lavoro e ai contratti.**

□ **Apprendistato**

Il comma 1 contiene disposizioni in materia di contratto di apprendistato.

Si prevede uno sgravio contributivo del 100%, cioè **l'azzeramento, per i primi 3 anni,** della quota di **contribuzione** a carico del datore di lavoro che occupa fino a 9 addetti, per i contratti di apprendistato **stipulati negli anni 2012-2016.** Dopo i primi tre anni viene confermata l'aliquota contributiva attuale del 10%. La normativa previgente

⁵³ La disponibilità del trasferimento non include i magistrati e per quanto riguarda le forze di polizia è relativo all'intero territorio nazionale.

disponeva una aliquota contributiva privilegiata solo nel primo e secondo anno, pari all'1,5% e al 3%:

Contestualmente viene disposto **l'incremento di 1 punto percentuale** (dal 26% al 27%) dell'aliquota contributiva pensionistica corrisposta alla cosiddetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, dai lavoratori non iscritti ad altre forme pensionistiche e della relativa aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche.⁵⁴

Il comma 2 dispone che il Ministero del lavoro a partire dal 2012 destini una quota non superiore ai 200 milioni annui alla attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato. Il 50% di questa quota deve essere destinata alla tipologia di lavoro professionalizzante.⁵⁵

□ **Contratti di inserimento**

Il comma 3 modifica la procedura per **individuare le lavoratrici che possono rientrare nei contratti di inserimento**: possono accedervi le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in un'area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti quello maschile.⁵⁶

□ **Lavoratori dello spettacolo**

Il comma 9 interviene per **ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese** e di semplificare la gestione del rapporto di lavoro dei lavoratori dello spettacolo.

Si dispone la **soppressione dell'istituto del libretto di lavoro** per la categoria dei lavoratori dello spettacolo.

L'ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo) **viene inserito nel novero dei soggetti ammessi allo svolgimento**

⁵⁴ Rientrano nella gestione separata i lavoratori di collaborazione coordinata e continuativa e i lavoratori autonomi che non rientrano in altre forme.

⁵⁵ L'istituto dell'apprendistato è suddiviso in tre diverse tipologie contrattuali, apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere e apprendistato di alta formazione e ricerca.

⁵⁶ Il contratto di inserimento mira a inserire (o reinserire) nel mercato del lavoro alcune categorie di persone, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del singolo a un determinato contesto lavorativo. Momento centrale del contratto è la redazione del piano di inserimento lavorativo, che deve garantire l'acquisizione di competenze professionali attraverso la formazione *on the job*. Il contratto di inserimento sostituisce il contratto di formazione e lavoro (CFL) nel settore privato.

dell'attività di intermediazione in materia di lavoro. Tale funzione è limitata ai lavoratori dello spettacolo.

□ **Tempo parziale**

Il comma 4 liberalizza le procedure relative al contratto al lavoro a tempo parziale.

Le "clausole flessibili o elastiche", relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro o (limitatamente ai rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto) alla variazione in aumento della durata della prestazione sono modificate in quanto si sopprimono le norme che subordinano l'ammissibilità di tali clausole (le quali devono essere contemplate in un patto scritto a sé stante, contestuale o meno al contratto di lavoro) **alla condizione che esse siano consentite e regolamentate dalla contrattazione collettiva.**

Viene ridotto da **cinque a due giorni lavorativi il periodo minimo di preavviso** che deve essere rispettato da parte del datore di lavoro, qualora intenda avvalersi in concreto della clausola flessibile o elastica.

Particolarmente importante l'ultima modifica che **sopprime** la norma in base alla quale l'accordo delle parti (risultante da atto scritto) per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale **deve essere convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio.**

□ **Telelavoro**

Il comma 5 introduce alcune misure al fine di incentivare l'uso del telelavoro:

- vengono estesi i benefici della legge n. 53 del 2000 per i datori di lavoro che facciano ricorso a questa modalità di prestazione per i lavoratori;
- **le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva** possono essere assolte dalle imprese anche utilizzando i lavoratori appartenenti a queste categorie in attività di telelavoro;
- le offerte di lavoro per il reinserimento dei lavori in mobilità comprendono anche quelle svolte in forma di telelavoro, eventualmente anche reversibile.

3.11 Fisco

3.11.1 Agevolazioni fiscali per incremento produttività del lavoro (articolo 33, comma 12)

Vengono confermate le norme che in via sperimentale dispongono alcune agevolazioni fiscali e contributive relative agli emolumenti correlati **all'incremento della produttività** per i lavoratori dipendenti. Si tratta quindi della detassazione del salario di produttività su cui grava una specifica imposta sostitutiva dell'IRPEF, cioè la cosiddetta cedolare secca del 10%.

Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle risorse stanziare per tale finalità, pari a **835 milioni di euro nel 2012 e 263 milioni di euro nel 2013**.

Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle finanze viene stabilito l'importo massimo annuale assoggettabile alla imposta sostitutiva e il limite massimo di reddito annuo entro il quale il titolare può usufruire di tale agevolazione.

3.11.2 Comparto sicurezza (articolo 33, comma 14)

Vengono **prorogate anche le agevolazioni fiscali** relativo al trattamento economico accessorio per il 2012 per il personale dello specifico comparto "sicurezza, difesa e soccorso pubblico" della Amministrazione pubblica, per coloro che hanno una retribuzione inferiore ai 35 mila euro. Tale agevolazioni operano nel limite complessivo di spesa di 60 milioni.

3.11.3 Abruzzo (articolo 33, comma dal 28 al 30)

In relazione ai gravi accadimenti sismici interventi in Abruzzo la riscossione dei tributi e dei contributi era stata sospesa nelle zone interessate al sisma.

La ripresa della riscossione avverrà dal mese di gennaio 2012 **senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri** accessori, mediante il pagamento in **centoventi rate mensili**.

I soggetti interessati dovranno versare un ammontare pari al **quaranta per cento** di ciascun tributo o contributo, al netto di quanto già versato, ovvero di ciascun carico iscritto a ruolo e oggetto di sospensione.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla normativa sopra indicata, provvedono le disposizioni **contenute nel comma 30**, cioè **un aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sul gasolio** usato come carburante, tale da garantire maggiori entrate pari a 65 milioni di euro.

3.11.4 Contratti aziendali

Il comma 6 interviene in tema di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità, disponendo che le agevolazioni fiscali e retributive, di cui all'articolo 26 del D.L. 98/2011 (*vedasi l'articolo 33 commi 12 e 14 della presente legge*) si applichino anche alle intese di cui all'articolo 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, cioè siano riconosciute ai contratti di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti.⁵⁷

Il comma 7 dispone che ciascuna Regione, in conformità al proprio ordinamento, possa disporre la **deduzione dall'IRAP delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato**, in attuazione di quanto previsto da contratti **collettivi aziendali o territoriali di produttività**, ai sensi **dell'articolo 26 del decreto-legge n. 98 del 2011**.⁵⁸

Gli interventi sono **a carico esclusivo della Regione** e restano fermi gli automatismi fiscali prevista dalla legislazione vigente nel settore sanitario nel caso di squilibrio economico, e le disposizioni in materia di incremento delle aliquote fiscali per quelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

3.11.5 Credito di imposta

Il comma 8 introduce una procedura accelerata per rendere operativa la norma sull'attuazione del **credito di imposta a favore del datore di lavoro** per ogni lavoratore "*svantaggiato*" che viene assunto nelle Regioni meridionali con contratto a tempo determinato e a incremento dell'organico.

⁵⁷ Vedasi, per una disamina dell'articolo 8, il focus n. 46 alla pagina 23 reperibile a:

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/focus/2011/n.46-Legge_148-2011.pdf

⁵⁸ L'articolo in oggetto dispone un regime fiscale e contributivo agevolato per il 2012 per quanto riguarda gli emolumenti retributivi correlati a aumenti di produttività.

3.12 Fondi

3.12.1 Fondo per i nuovi nati (articolo 12)

Vengono prorogate le disposizioni per favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nel nuovo anno.⁵⁹ Lo specifico fondo viene rifinanziato fino al 2014 con una dotazione pari a quella degli anni 2009-11, cioè 25 milioni di euro annui

3.12.2 Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili (articolo 33, comma 1)

Si dispone l'incremento della dotazione di tale fondo fino a **1.143 milioni di euro** per l'anno 2012 prevedendone la ripartizione con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri tra le finalità indicate nell'elenco 2 allegato al testo in esame. Le finalità a cui sono destinate le risorse:

- Fondo nazionale per le politiche giovanili;
- investimenti Gruppo Ferrovie - contratto di programma con RFI;
- professionalizzazione forze armate - rifinanziamento, per il medesimo anno, degli importi di cui agli articoli 582 e 583 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare";
- partecipazione italiana a banche e fondi internazionali;
- esigenze connesse alla celebrazione della ricorrenza del 4 novembre;
- provvidenze alle vittime dell'uranio impoverito;
- ulteriori esigenze dei Ministeri;
- interventi per assicurare la gratuità dei libri di testo scolastici di cui all'articolo 27, comma 1 della legge n. 448/1998;
- Unione italiana ciechi.

Si dispone inoltre che una quota pari a 100 milioni di euro del Fondo è destinata per l'anno 2012 al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico e sviluppo dei territori e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali.

Viene rifinanziato per il 2013 per 50 milioni di euro per l'anno 2013 il **Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio**.

⁵⁹ Si tratta di un finanziamento di 5.000 euro a tasso fisso, rimborsabile in 5 anni.

3.12.3 Fondo per lo sviluppo e la coesione (articolo 33, comma 2, 3)

Si dispone una dotazione finanziaria per questo fondo di **2,8 miliardi per il 2015** per la programmazione 2014-2015.

La destinazione prioritaria del fondo è rivolta a:

- prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali;
- messa in sicurezza degli edifici scolastici;
- edilizia sanitaria;
- dissesto idrogeologico;
- imprese.

3.12.4 Fondo per interventi strutturali di politica economica (articolo 33, comma 4)

Viene invece consistentemente ridotta la dotazione del **Fondo per interventi strutturali** di politica economica per un importo **di 4.798 milioni di euro per l'anno 2012** per la copertura delle maggiori spese autorizzate dal provvedimento in esame.

3.12.5 Fondo per la compensazione degli effetti finanziari (articolo 33, comma 5)

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente è stato istituito dall'art. 6, comma 2, del decreto legge 154/2008 nello stato di previsione del Ministero dell'economia ed finalizzato a compensare gli **effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato**, concessi in virtù di autorizzazioni legislative.

Gli importi previsti sono:

- **949 milioni** per l'anno 2012;
- **587 milioni** per l'anno 2013;
- **475 milioni** per l'anno 2014;
- **450 milioni** a decorrere dall'anno 2015.

3.12.6 Destinazione di maggiori entrate da diritti di frequenze banda larga (articolo 33, commi dal 7 al 9)

La norma stabilisce la destinazione delle maggiori entrate realizzate dalla **vendita dei diritti delle frequenze della banda larga** (il cui importo di base era stato stimato in 2.400 milioni di euro).

Queste maggiori entrate sono finalizzate a coprire l'onere determinato dal rinvio dell'acconto IRPEF 2011 e per la costituzione di un **fondo per le necessità di alcuni ministeri**. Per eventuali maggiori entrate rispetto a 3.150 milioni di euro sono invece destinate al **fondo per l'ammortamento dei titoli di stato**.⁶⁰

3.12.7 Fondo specifico da differimento acconto IRPEF (comma 8)

Il comma 8 istituisce uno specifico fondo per l'anno 2012, frutto delle maggiori entrate derivante differimento dell'acconto IRPEF del 2011, **con dotazione di 750 milioni**, così destinato:

- quanto a 200 milioni di euro al Ministero della difesa per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza;
- quanto a 220 milioni di euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco;
- quanto a 30 milioni di euro al Corpo della guardia di finanza per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili;
- quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici;
- quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti;
- quanto a 100 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

⁶⁰ Le frequenze sono state aggiudicate per complessivi **3.945 milioni di euro**.

3.12.8 Cinque per mille (articolo 33, comma 11)

Viene confermata per il 2012 la disciplina del **5 per mille in riferimento ai redditi del 2011**. Le risorse complessive destinate al finanziamento di tale normativa sono pari a **400 milioni di euro**.

3.12.9 Fondo sociale e ammortizzatori sociali (articolo 33, comma dal 20 al 26)

Il comma 20 dispone un **incremento del fondo sociale** per occupazione e formazione di **1 miliardo di euro**.

L'incremento di questo fondo è finalizzato ad affrontare la permanente grave crisi occupazionale, con **concessione o la proroga dei cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga**, e la proroga per il 2012, di **specifici interventi di tutela del reddito**. Tali proroghe e concessioni sono disciplinate nei commi dal 21 al 26.

Gli oneri per tali interventi ai sensi del comma 26 sono infatti posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008, convertito dalla L. 2/2009.

3.12.10 Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore (articolo n. 33, comma 27)

La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni è incrementato di **150 milioni** nel 2012.

3.12.11 Non vedenti (articolo 33, comma 35)

La norma fissa il contributo dello stato all'Unione italiana ciechi in 2,5 milioni per il 2011 e 3,6 milioni per il 2012.

3.12.12 Radio radicale (articolo 33, comma 38)

Si autorizza la spesa di 3 milioni per la proroga fino al 31 dicembre 2011 della convenzione stipulata tra il ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione spa, titolare della emittente Radio radicale per la trasmissione delle sedute parlamentari.

3.12.13 Fondi speciali (articolo 35)

L'articolo regola:

- gli importi da iscrivere nei fondi speciali;
- le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2012 e nel triennio 2012-2014; gli importi di riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente;
- gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per le spese che dispongono spese a carattere pluriennale.

3.13 Forze militari (articolo 33, commi 18 e 19)

L'articolo 33 al comma 18 stabilisce che **le missioni militari all'estero** sono rifinanziate per un importo di **700 milioni di euro fino al 30 giugno 2012**.

Riguardo alle forze militari sul territorio, sono prorogati a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, gli interventi di impiego del personale delle Forze armate per le operazioni di controllo del territorio (comma 19).⁶¹

La spesa autorizzata per l'anno 2012 è di 72,8 milioni di euro, dei quali 67 milioni di euro destinati al personale delle Forze armate e 5,8 milioni di euro a beneficio del personale delle Forze di polizia.

3.14 Infrastrutture

3.14.1 Finanziamento tramite defiscalizzazione(articolo 18)

L'articolo 18 è stato introdotto dal maxi emendamento governativo ed ha la funzione di facilitare la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali.

Il meccanismo è quello della loro costruzione tramite il sistema della **finanza di progetto, sostituendo i contributi pubblici con gli sgravi fiscali relativi a IRES, IRAP e Iva, che si generano durante il periodo della durata delle concessioni**.

Queste misure si applicano solo per quelle opere le cui procedure sono state avviate, ma non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.

⁶¹Tale normativa è stata introdotta dal decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 recante *Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini*, nell'ambito del piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 recante *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*.

I contributi pubblici a fondo perduto possono dunque essere azzerati in parte o del tutto e **compensati** con:

- le imposte sui redditi e sull'IRAP;
- l'imposta sul valore aggiunto;
- il canone dovuto dal concessionario può essere riconosciuto a carico della finanza pubblica.

Si dispone che il contributo pubblico a fondo perduto nonché le modalità prima indicate siano poste a base della gara per l'individuazione del concessionario e che il contributo pubblico, comprese le misure compensative non possano superare il 50% del costo dell'investimento e che deve essere conforme alle norme europee.

L'efficacia di queste disposizioni è subordinata a un Decreto del Ministro dell'economia; inoltre si prevede una **verifica periodica** della congruità ed efficacia delle agevolazioni previste, anche alla luce delle stime del traffico registrate.

3.14.2 Corridoio Torino-Lione e Tunnel di Tenda (articolo 19)

L'articolo contiene disposizioni per la realizzazione di due opere che interessano specificamente la **regione Piemonte**, la realizzazione della linea di alta velocità Torino Lione e il Tunnel della Maddalena.

Il comma 1 **dichiara aree di interesse strategico nazionale le aree e i siti del Comune di Chiomonte**, individuate per l'installazione del cantiere della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di base della linea ferroviaria Torino Lione.⁶²

Il comma 2 richiama espressamente **l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 682 del Codice penale** (fatta salva l'ipotesi di più grave reato) per coloro si introducano abusivamente nelle aree di interesse strategico o pongano ostacolo all'accesso di coloro che ne sono autorizzati, in altri termini, introduce la militarizzazione di questa porzione di territorio.⁶³

I successivi commi riguardano il **Tunnel di Tenda** e contengono le seguenti disposizioni:

- le risorse finanziarie a carico dello Stato italiano per la realizzazione dell'opera sono da attribuire all'ANAS spa quale contributo in conto impianti;

⁶² Questa dichiarazione permette procedure più veloci nell'esproprio dei terreni interessati e garantisce due anni in più di durata del vincolo dell'esproprio.

⁶³ L'articolo 682 (*Ingresso arbitrario in luoghi dove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello stato*), prevede l'arresto da tre mesi a un anno, salvo che il fatto costituisca più grave reato o ammenda da euro 51 a euro 309.

- le somme versate dalla Repubblica francese per la quota di partecipazione prevista dall'accordo tra il governo italiano e francese, sono riassegnate ad apposito capitolo del bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia relativo ai fondi che sono da **trasferire all'Anas**;
- analogo procedimento è previsto per le somme versate dalla Francia per la partecipazione ai costi correnti della gestione unificata del tunnel.

Il costo complessivo dell'opera viene quantificata dalla relazione tecnica in **209,4 milioni di euro**, di cui 122 a carico dell'Italia e circa 87 a carico della Francia.

3.15 Ministeri (articoli 3 e 4)

Le riduzioni degli stanziamenti relativi alle spese dei diversi ministeri sono state disciplinate dall'articolo 10 del Decreto n. 98 del 6 luglio 2011 e dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011.⁶⁴ La normativa è stata ulteriormente specificata nella legge di stabilità: le disposizioni sulle spese rimodulabili dei ministeri sono contenute nell'articolo 3, su quelle non rimodulabili nell'articolo 4.⁶⁵

3.15.1 Spese rimodulabili (articolo 3)

Per quanto riguarda **la riduzione degli stanziamenti delle spese rimodulabili dei ministeri**, gli importi sono indicati nell'elenco 1 allegato al disegno di legge.

Il maxi emendamento ha disposto una parziale modifica degli importi relativi delle dotazioni finanziarie del Ministero dell'Economia e della finanza e del Ministero

⁶⁴ Il DPCM del 28 settembre 2011 ha provveduto a ripartire le riduzioni tra i diversi ministeri.

⁶⁵ Ai sensi dell'articolo 21, comma 5 della legge n. 196 del 2009 concernente il bilancio di previsione, le spese, nell'ambito di ciascun programma si ripartiscono in:

a) spese non rimodulabili;

b) spese rimodulabili.

Mentre le spese non rimodulabili sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione, le spese rimodulabili si dividono a loro volta in:

- fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

- spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

Le autorizzazioni di spesa di fattore legislativo sono rimodulabili con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, in via compensativa.

dell'ambiente e della tutela del territorio. In entrambi in casi si tratta di una limitata contrazione delle riduzioni inizialmente previste.

I contributo maggiori sono richiesti al Ministero dello Sviluppo al Ministero dell'economia, a seguire al Ministero della Difesa e agli Interni.

Complessivamente le riduzioni delle spese rimodulabili sono pari a 9.606 miliardi di euro nel 2012, 4.401 miliardi di euro nel 2013 e 4.259 miliardi di euro nel 2014.⁶⁶

Riportiamo la tabella riassuntiva delle **riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun ministero** (elenco 1 allegato alla legge di stabilità - articolo 3)

Triennio 2012-2014
(migliaia di euro)

	2012		2013		2014	
	riduzioni	di cui predeterminate per legge	riduzioni	di cui predeterminate per legge	riduzioni	di cui prede terminate per legge
Ministero economia e finanze	3.029.998	2.454.066	712.692	400.710	956.998	674.095
Ministero sviluppo economico	3.782.381	3.729.675	2.607.861	2.554.420	1.871.6391	1.813.017
Ministero del lavoro	47.242	45.050	23.531	21.378	27.110	24.958
Ministero della giustizia	273.280	7.232	101.571	1.561	132.105	3.697
Ministero affari esteri	144.604	1.3.594	61.059	41.442	82.640	56.386
Ministero dell'istruzione	131.100	32.856	16.476	26	16.511	26
Ministero dell'interno	242.806	41086	81914	26.814	109.997	26.225
Ministero dell'ambiente	124.118	113.562	45.210	44.692	58.800	51.649

⁶⁶ **La relazione al disegno di legge precisa** inoltre che: "Oltre alla suddetta azione di contenimento della spesa dei ministeri, ai sensi del decreto-legge 138 del 2011 è prevista la presentazione entro il 30 novembre 2011 di un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nonché l'avvio di un ciclo di spendig review, mirato alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, anche per garantire l'uso efficiente delle risorse ai fini dell'esercizio delle attività di riorganizzazione. Gli effetti derivanti dall'art 3 e dell'art 4 del disegno di legge di stabilità risultano per altro disgiunti rispetto a quelli delle suddette misure programmatiche derivante dalla riorganizzazione e dalla spending review".

Ministero infrastrutture	191.213	93797	63.170	31.429	92.906	44.385
Ministero della difesa	1.446.873	1.446.873	606.154	0	786.122	0
Ministero pol agricole	126.374	120.445	47.364	41.714	66.229	60.479
Ministero per i beni culturali	0	0	11.812	6.224	28.379	14.948
Ministero della salute	66.100	66.100	22.999	22.999	29.912	29.912

3.15.2 Spese non rimodulabili (articolo 4)

Le riduzioni delle spese non rimodulabili non sono riconducibili a schemi semplificati quali specifici elenchi o tabelle, ma sono invece necessarie, come precisa la relazione introduttiva alla legge, **“disposizioni normative di natura sostanziale che modificano le determinanti della spesa stessa”**.

Si è reso quindi necessario per il legislatore inserire specifiche norme, prevedendo disposizioni legislative per ciascun Ministero contenute nell’articolo 4 che comprende 103 commi.

Affari esteri

I commi dal 2 al 6 concorrono alla riduzione degli obiettivi di spesa **del Ministero degli affari esteri**. Tra questi segnaliamo le riduzioni relative al personale scolastico in servizio nelle scuole e nei centri culturali all’estero e il contributo al centro di internazionale di ingegneria genetica e la biotecnologia di Trieste.

Interni

Le disposizioni relative al **Ministero degli Interni sono contenute nei commi dall’8 al 26**.

Si segnalano le riduzioni per le spese di vitto dei carabinieri fuori sede e i militari delle Fiamme Gialle impegnate in servizio di ordine pubblico; è prevista una stretta per il personale volontario dei Vigili del fuoco, nonché riduzioni del contributo statale per l’Unione italiana ciechi, del fondo per le vittime della mafia, estorsione ed usura. Sono tagliati anche 20 milioni alle regioni autonome per l’assistenza dei cittadini affetti da

tubercolosi. Sono previsti interventi per il ruolo di viceprefetto nonché allineamenti stipendiali per segretari comunali e provinciali.

Economia

Le riduzioni del Ministero dell'Economia sono contenute nei commi dal 27 al 35.

Si prevede una diversa copertura per il rimborso agli autotrasportatori per **l'aumento dell'accisa**, l'assistenza fiscale prestata dal CAF; viene abrogato il rimborso a Entrate, banche e Poste per la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi, riduzioni anche per i monopoli dello stato; sono previste modifiche per le commissioni tributarie nonché per l'assistenza in volo. Sono definite regole per il diritto alla liquidazione delle spese processuali a favore della pubblica amministrazione ed è previsto al termine di 5 anni la prescrizione del diritto al risarcimento nel caso in cui lo stato italiano non abbia provveduto in tempo al recepimento di norme europee. Viene introdotta una tassa sui concorsi pubblici, un "*diritto di segreteria*" che varierà da 10 a 15 euro a seconda del bando. **Sono soppresse alcune indennità e rimborsi ai dipendenti statali,**

ad esclusione di polizia, difesa e soccorso pubblico. Vengono ridotte di almeno del 10% le risorse destinate ad incentivare il personale dell'amministrazione finanziaria.

Politiche agricole

Il Ministero delle Politiche agricole è interessato con i commi dal 52 al 53.

Si dispone che l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare dovrà versare all'erario un contributo di 32,4 milioni nel 2012 (9,2 milioni nei due anni successivi); sono disposti tagli per l'assunzione di personale a tempo determinato nella Forestale e si riduce del 60% lo sgravio contributivo per le imprese che esercitano la pesca costiera.

Trasporti

I commi dal 56 al 64 sono relativi al Ministero dei Trasporti. Sono previste riduzioni per i fondi relativi ai piani di sicurezza stradale e all'agenzia per la sicurezza ferroviaria. Ridotti anche i fondi per l'informatizzazione dei servizi marittimi.

Lavoro

I commi 65 e 66 dispongono una riduzione per i contributi che **il Ministero del lavoro** eroga agli enti previdenziali Inps, Inpdap e Inail.

Istruzione

Le disposizioni relative alla **Ministero dell'Istruzione e dell'Università** sono contenute nei commi dall' **67 all'83** .

Le scuole per poter avvalersi di un **dirigente di ruolo e di un direttore dei servizi generali dovranno avere almeno 600 alunni** (400 nei comuni montani). I precedenti limiti erano, secondo le disposizioni del decreto estivo, 500 e 400 alunni.

E' stato calcolato che siano oltre 3.000 le scuole interessate a questo processo di accorpamento con un riduzione di personale di oltre 1300 presidi e di oltre 1500 direttori. Misure restrittive sia normative che economiche sono previste anche per **il personale degli enti, accademie e istituzione di alta formazione artistica**, musicale e coreutica. Viene prevista una **contrazione del personale tecnico pratico in servizio presso le scuole superiori** (circa 3.334); per questi si prevede l'accantonamento di posti di assistente amministrativo. Infine il ministero dell'istruzione potrà mantenere nel proprio bilancio eventuali economie di spesa, realizzate tramite le disposizioni prima richiamate e non destinate al contenimento della spesa pubblica al fine di garantire **gli scatti di anzianità** al personale della scuola; potrà farlo solo d'intesa col Ministero dell'economia. Tali risorse potranno essere usate anche per sviluppare il sistema nazionale di valutazione.

Attività culturali

Per quanto riguarda il **Ministero delle attività culturali** le disposizioni relative sono contenute nei **commi 84 e 85**. Si dispone che le somme giacenti al momento di entrata in vigore della legge in contabilità speciali siano versate all'Erario.

Sanità

I commi dall'86 al 93 contengono gli obbiettivi di riduzione di spesa del Ministero della salute.

Viene ridotta di 20 milioni di euro per il 2012 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992 (si tratta dell'1% del FSN), che viene destinato ad attività di ricerca, sperimentazioni, programmi speciali; vengono anche decurtati i rimborsi alle ASL per cure prestate a cittadini provenienti dall'estero per ricevere cure in Italia.

Per quanto riguarda il passaggio dal 2013 alle regioni e province autonome delle competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante

viene istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute, la cui dotazione è pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al fine di assicurare la copertura degli Accordi Collettivi Nazionali disciplinanti i rapporti tra il Ministero della Salute e il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante.

Vengono individuati i principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il previsto regolamento con cui si provvederà al trasferimento delle funzioni assistenziali di cui sopra dal Ministero della salute alle regioni ed alle province autonome.

Difesa

I commi dal 94 al 98 contengono le disposizioni relative al ministero della Difesa.

Viene data la possibilità ai volontari in ferma prefissata di transitare tra le diverse Forze armate, Esercito, Marina, Aeronautica. Si autorizza anche la possibilità di richiedere per ufficiali (fino al grado di colonnello) e sottufficiali il trasferimento ad altre pubbliche amministrazioni.

Alla data di assunzione in servizio presso la P.A. di destinazione, il militare è collocato in congedo nella posizione della riserva.

Specifiche disposizioni relative all'indennità di trasferimento sono poi introdotte per il personale militare in servizio all'estero e per i dipendenti statali che assumono incarichi di lavoro presso enti internazionali.

Sviluppo economico

I commi dal 99 al 103 contengono le disposizioni relative al Ministero dello sviluppo economico.

Si dispone una riduzione di 100 milioni per interventi nel settore aeronautico; ridotte anche le coperture degli oneri per i mutui delle regioni per quanto riguarda l'edilizia sanitaria; ridotte anche le spese per il personale delle camere di commercio.

3.16 Previdenza (articoli 2 e 5)

3.16.1 Gestioni previdenziali (articolo 2)

L'articolo disciplina e adegua i trasferimenti annui dello stato in favore di alcune gestioni pensionistiche dell'INPS ed in favore dell'ENPALS.

Gli importi dei diversi trasferimenti sono indicati mediante rimando all'allegato 2 della legge di stabilità. ⁶⁷

Viene disposto l'adeguamento, per l'anno 2012, dei trasferimenti dovuti dallo Stato alla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali"(GIAS) dell'INPS. I destinatari finali di tali trasferimenti sono alcune gestioni pensionistiche dell'INPS (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestioni dei lavoratori autonomi, gestione speciale minatori), nonché l'ENPALS (Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo).⁶⁸

La GIAS è stata istituita, presso l'INPS, dall'art. 37 della L. 9 marzo 1989, n. 884, e successive modificazioni, per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlata assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato.

La "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale", è istituita presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP). Nell'ambito del bilancio dell'INPDAP sono poi istituite apposite evidenze contabili, relative alla gestione di cui sopra, nonché alle gestioni che erogano trattamenti pensionistici e di fine servizio.

3.16.2 Pensioni (articolo 5)

L'articolo, frutto del maxiemendamento finale del governo, modifica la disciplina in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e dell'assegno sociale in relazione all'incremento della speranza di vita. La normativa attuale è contenuta nel decreto legge n. 78 del 2010, articolo 12, commi dal 12 bis al 12 quinquies convertito con modificazione in legge n. 122 del 2010 e successive e modificazioni.

Si dispone che, a prescindere dalle misure che determinano il procedimento di elevamento dell'età pensionabile, in ogni caso l'accesso alla pensione sia possibile a decorre dal 2026 solo se il soggetto abbia raggiunto

⁶⁷ Gli importi dei trasferimenti all'INPS vengono incrementati annualmente in percentuale pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, aumentato di un punto.

I predetti oneri trovano copertura, come sempre, nelle minori esigenze delle gestioni previdenziali beneficiarie, alle quali corrispondono minori trasferimenti dovuti, a diverso titolo, alle medesime gestioni previdenziali. Ne deriva che l'effetto complessivo sui saldi di finanza pubblica è nullo.

⁶⁸ La GIAS è stata istituita, presso l'INPS, dall'art. 37 della L. 9 marzo 1989, n. 884, e successive modificazioni, per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Pertanto il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato.

un'età pari o superiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze, cioè delle cosiddette finestre di uscita.

La relazione tecnica precisa che si tratta di una **norma di chiusura**, in quanto l'obbiettivo che si prefigge l'attuale norma, dovrebbe essere in ogni caso raggiunto per quella data per effetto dei meccanismi previgenti.

Nel caso in cui gli aggiustamenti automatici non dessero questi risultati con un decreto direttoriale si aumenteranno i requisiti per l'accesso alla pensione al fine di assicurare che il diritto all'assegno di vecchiaia non possa scattare prima dei 67 anni di età.

3.17 Processo civile (articoli da 25 a 28)

La legge di stabilità, a partire dall'articolo 25, introduce una serie di norme destinate ad incidere sull'efficienza del contenzioso civile attraverso una riforma delle procedure volta a valorizzare l'uso dei mezzi telematici nonché ad accelerare il processo in grado di appello. A tal fine vengono introdotte modifiche al codice di procedura di civile per quanto riguarda l'impiego della posta elettronica certificata nel processo civile, misure straordinarie per la riduzione del contenzioso, modifiche per l'accelerazione del contenzioso pendente in grado d'appello nonché in materia di spese di giustizia.

3.17.1. Entrata in vigore(articolo 25, comma 5 e articolo 27 comma 2)

Relativamente alle riforme processuali il comma 5 dell'articolo 25 dispone che le disposizioni di tale articolo si applicano decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e, dunque, a partire dal 31 gennaio 2012.

Analogamente, relativamente alle norme per l'accelerazione del procedimento civile in appello, il comma 2 dell'articolo 27 dispone l'entrata in vigore dal 31 gennaio 2012.

3.17.2. Posta elettronica certificata (articolo 25)

L'articolo 25, comma 1, reca modifiche al codice di procedura di civile relative all'impiego della posta elettronica certificata (PEC) nel processo civile, alle disposizioni di attuazione del c.p.c., alla disciplina delle notificazioni di atti civili, amministrativi estragiudiziali da parte degli avvocati ed introduce una sanzione in caso di mancato rispetto dell'obbligo degli ordini e collegi professionali di pubblicare in via riservata e di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati identificativi degli iscritti ed i relativi indirizzi PEC.

L'articolo in esame modifica alcune norme del codice di procedura civile, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ed infine della legge 53/1994 disciplinante la facoltà per gli avvocati di notificare gli atti civili, amministrativi e stragiudiziali.

3.17.3 Modifiche al codice di procedura civile (articolo 25, comma 1)

Vengono di seguito riportate le modifiche al codice di procedura civile introdotte dall'art. 25:

- **l'indirizzo PEC** che il difensore deve indicare negli atti di parte (citazione, ricorso, comparsa, controricorso, precetto) deve essere quello comunicato al proprio ordine (art. 125 c.p.c., modificato dalla lett. a));
- è soppresso l'obbligo - introdotto dal D.L. 138/2011 - di effettuare le comunicazioni di cancelleria alle parti esclusivamente tramite PEC o telefax, e viene riscritta la disciplina della **comunicazioni di cancelleria** disponendo che le stesse **si effettuano in via ordinaria tramite consegna al destinatario**, che rilascia ricevuta, o tramite PEC, nel rispetto della normativa sui documenti informatici, anche regolamentare, vigente. Se non è possibile procedere con tali mezzi, la comunicazione avviene tramite telefax o tramite notifica dell'ufficiale giudiziario, salva diversa disposizione di legge (art. 136 c.p.c., modificato dalla lett. d));
- sono sopprese le disposizioni che prevedono la comunicazione alle parti da parte della cancelleria delle sentenze e delle ordinanze tramite telefax o posta elettronica. Le comunicazioni delle sentenze e delle ordinanze rientrano così nella nuova disciplina generale (artt. 133, 134, 176 e 183 c.p.c., modificati, rispettivamente, dalle lett. b), c), f) e g)⁶⁹;
- è soppressa la disposizione che consente al giudice di autorizzare, per singoli atti, che lo scambio o la comunicazione di comparse e memorie avvenga tramite telefax o PEC (art. 170 c.p.c., modificato dalla lett. e));
- viene specificato che, riguardo all'intimazione al testimone a comparire in udienza da parte del difensore mediante posta elettronica (che resta comunque alternativa alla raccomandata e al telefax), deve trattarsi di posta

⁶⁹ All'articolo 183 c.p.c., relativo alla prima udienza di comparizione, è abrogato il decimo ed ultimo comma, che prevedeva che il difensore dovesse indicare il numero di fax dove voler ricevere le comunicazioni; tale norma è superata dalla previsione dell'articolo 125 che prevede l'utilizzo ed indicazione della pec in tutti gli atti giudiziari e viene, dunque, abrogata per coordinarla con la riforma in vigore dal 31 gennaio 2012.

elettronica “certificata” e viene soppresso il riferimento alla normativa vigente in materia di documenti informatici (art. 250 c.p.c., modificato dalla lett. h);

- con riferimento al ricorso per cassazione (art. 366, modificato dalla lett. i));
- viene introdotta la possibilità per il ricorrente di indicare l’indirizzo PEC comunicato al proprio ordine, in alternativa all’elezione di domicilio a Roma, onde evitare che le notificazioni gli siano fatto presso la cancelleria della Cassazione;
- viene modificata la disciplina delle comunicazioni di cancelleria e delle notificazioni tra i difensori ai sensi degli artt. 372 (produzione di altri documenti) e 390 (rinuncia al ricorso), richiamando l’applicabilità della disciplina generale delle comunicazioni di cancelleria di cui all’art. 136 c.p.c. (su cui v. supra);
- con riferimento al **pignoramento**, si prevede che la trasmissione del verbale da parte dell’ufficiale giudiziario al debitore e al creditore avviene tramite PEC; solo quando ciò non è possibile, essa avviene tramite telefax o posta ordinaria (art. 518 c.p.c., modificato dalla lett. l)).

3.17.4 Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie (articolo 25, comma 2)

Il comma 2 dell’articolo 25 reca modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie con riferimento a:

□ **l’espropriazione immobiliare**, disponendo che:

- l’invio della relazione di stima da parte dell’esperto a creditori e debitore avviene tramite PEC; solo quando ciò non è possibile, essa avviene tramite telefax o posta ordinari (art. 173-bis disp. att. c.p.c.);
- la comunicazione della presentazione delle offerte di acquisto e della presentazione della cauzione avviene tramite PEC o, solo quando ciò non sia possibile, tramite telefax (art. 173-quinquies disp. att. c.p.c.).

□ **notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali**

Il comma 3 interviene sulla disciplina delle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati, regolata dalla legge n. 53/1994, disponendo, in particolare, quanto segue:

- viene introdotta la possibilità per gli avvocati di eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale tramite PEC, oltre che a mezzo del servizio postale (lett. a);
- viene previsto che la notifica è effettuata a mezzo PEC solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede secondo le modalità previste dal c.p.c. per le notifiche a mezzo posta elettronica (art. 149-bis, introdotto dal D.L. 193/2009), ove compatibili. È conseguentemente abrogata la disciplina relativa alle notifiche per via informatica prevista dalla legge 53/1994 (lett. b);
- viene eliminato il requisito dell'iscrizione del destinatario nello stesso albo del notificante in caso di notifica tramite PEC; il requisito è invece mantenuto in caso di notifica tramite consegna (lett. c));
- viene previsto che la notifica tramite PEC avviene all'indirizzo PEC che il destinatario ha comunicato al proprio ordine (lett. d).

□ **sanzione a carico degli ordini e collegi professionali per inadempimenti**

Il comma 4 introduce una sanzione - mediante l'inserimento del comma 7 bis all'articolo 6 del d.l. 185/2008 - in caso di mancato rispetto dell'obbligo degli ordini e collegi professionali di pubblicare in via riservata e di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati identificativi degli iscritti ed i relativi indirizzi PEC. Detta sanzione consiste nello scioglimento e commissariamento del collegio o dell'ordine

Il citato articolo 6 del d.l. 185/2008 ha infatti introdotto l'obbligo per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato di comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di PEC o analogo entro un anno dall'entrata in vigore del D.L. medesimo, ossia entro il 29 novembre 2009. Gli ordini e i collegi sono tenuti a pubblicare in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

3.17.5. Riduzione del contenzioso civile (articolo 26)

L'articolo 26 prevede – in mancanza di un manifestato interesse delle parti alla prosecuzione del procedimento – **l'estinzione dei procedimenti civili:**

- davanti alla Corte di cassazione, ove relativi a ricorsi avverso le sentenze pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 n. 69 (*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*) ovvero il 4 luglio 2009;
- davanti alle corti d'appello, ove pendenti da più di 2 anni alla data di entrata in vigore della legge in esame.

Il **comma 1** prevede che, nei procedimenti civili sopra delineati, la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, avvertendole anche che se nessuna di loro dichiara la persistenza dell'interesse alla trattazione della causa entro 6 mesi dal ricevimento dell'avviso, attraverso istanza sottoscritta personalmente, le impugnazioni si intenderanno rinunciate, e il Presidente del collegio dichiarerà l'estinzione con decreto.

Tale sanzione è collegata alla perdita di un interesse processuale delle parti, e consente la cancellazione dal ruolo di cause di antica data, o comunque di non recente instaurazione, in vista di un alleggerimento del contenzioso grazie a cui far proseguire in maniera più celere gli altri giudizi per i quali è stato invece espresso un interesse

3.17.6 Accelerazione del contenzioso civile pendente in appello (articolo 27)

L'articolo 27, al fine di imprimere un'accelerazione nello svolgimento dei procedimenti di appello, introduce modifiche ad alcuni articoli del codice di procedura civile. In particolare, interviene:

- sugli **articoli 283 e 431** c.p.c. inserendo due identici commi aggiuntivi finalizzati - rispettivamente, nel giudizio ordinario di cognizione e in quello del lavoro - a disincentivare le istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado che risultino palesemente inammissibili o prive di qualsivoglia fondamento, così da evitare di distrarre, senza fondati motivi, il giudice e, di conseguenza, favorendo l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello. I nuovi commi introdotti prevedono che il giudice, in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza dell'istanza, con ordinanza non impugnabile (ma revocabile con la sentenza che

definisce il giudizio⁷⁰), può condannare il proponente ad una pena pecuniaria minima di 250 euro e massima di 10.000;⁷¹

- **sull'art. 350 c.p.c.** integrandone il disposto con la previsione che il Presidente del collegio possa delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti;
- **sull'art. 351 c.p.c.**, relativo ai **provvedimenti sull'esecuzione provvisoria**, inserendo:
 - a) un'integrazione del primo comma che prevede la non impugnabilità dell'ordinanza che, nella prima udienza, decide sull'istanza di provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado;
 - b) un comma aggiuntivo prevede la possibilità che, nella prima udienza, il giudice se ritiene la causa matura per la decisione, possa ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza, o su istanza di parte, in un'udienza successiva, e pronunciare sentenza al termine della discussione (ex art. 281-sexies); ove sia stata fissata l'udienza camerale per la decisione sulla sospensione della provvisoria esecuzione, il giudice fissa un'apposita udienza per decidere la causa di appello, nel rispetto dei termini di comparizione;
- **sull'art. 352**, relativo alla decisione in appello, inserendo un comma aggiuntivo il quale dispone che, quando non ritenga di provvedere altrimenti, il giudice può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza, o su istanza di parte, in un'udienza successiva, e pronunciare sentenza al termine della discussione (ex art. 281-sexies);
- **sull'art. 445-bis** (introdotto dal D.L. n. 98/2011), inserendo un comma aggiuntivo – in relazione all'**accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle controversie in materia di invalidità civile**, cecità e sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e di assegno di invalidità – il quale prevede l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio di contestazione avverso le conclusioni del C.T.U.

Come già evidenziato le modifiche al c.p.c. introdotte dall'articolo²⁷ entrano in vigore, secondo l'ultimo comma della norma in esame, decorsi 30 giorni dalla vigenza della legge di stabilità in esame.

⁷⁰ L'ordinanza che applica la sanzione è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio, prevedendosi così uno strumento di controllo volto a compensare la espressa non impugnabilità di tale ordinanza.

⁷¹ In proposito si evidenzia che la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado di cui all'art. 283 c.p.c. è rimessa ad una valutazione globale di opportunità, consistendo i «gravi motivi» cui è subordinata la concessione, per un verso, nella delibazione sommaria delle fondatezza dell'impugnazione e, per altro verso, nella valutazione del pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire, anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto già pagato.

3.17.7. Spese di giustizia (articolo 28)

La disciplina del **contributo unificato** contenuta nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) viene novellata prevedendo l'aumento di alcuni degli importi dovuti⁷².

In particolare, il comma 1, lett. a), modifica l'art. 13 del TU, inserendovi il comma 1-bis, in base al quale gli importi del contributo definiti dal comma 1 (che fissa importi diversi in ragione della tipologia e del valore della controversia) sono:

- aumentati della metà per i giudizi di impugnazione
- raddoppiati per i processi di Cassazione.

Tali aumenti si applicano anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato sia stato pubblicato o, nel caso in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente all'entrata in vigore della legge di stabilità (comma 3).

Il comma 1, lett. b) interviene sull'art. 14 del TU, in tema di obbligo di pagamento del contributo unificato, sostituendo il comma 3 il quale - come riformulato- ribadisce quanto già attualmente previsto dalla normativa, ovvero che la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, deve integrare l'importo unificato già versato laddove attraverso una modifica della domanda o una domanda riconvenzionale o una chiamata in causa si ottenga l'aumento del valore della causa.

Viene inoltre inserita la previsione dell'obbligo per tutte le altre parti, quando propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, di versare un autonomo contributo unificato determinato in base al valore della domanda proposta.

Il comma 2 destina il maggior gettito derivante dall'applicazione delle modifiche al contributo unificato al Ministero della giustizia.

3.18 Professioni (articolo 10)

L'articolo in commento introduce norme di delegificazione degli organismi professionali e della disciplina delle società tra i professionisti, rendendo più stringente la recente normativa sulle liberalizzazioni e sulla riforma delle professioni, contenuta

⁷² Analoghi interventi erano già stati svolti dalle precedenti manovre finanziarie estive (cfr. l'art. 37 del decreto-legge 9/2011 e l'art. 35-bis del decreto-legge n. 138 del 2011).

all'articolo 3 del decreto legge n. 138 dell'agosto scorso, poi convertito nella legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Viene confermata la prima parte dell'articolo 3 succitato che recita “*Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti*”.

Viene invece sostituita la seconda parte, là dove si rinviava la riforma degli ordinamenti professionali a successive modifiche legislative; **la novella introdotta stabilisce invece che con Decreto del presidente del Consiglio entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto n. 138 (cioè entro il 12 agosto del 2012), gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati secondo i principi della liberalizzazione e della piena concorrenza.**⁷³

Si dispone di conseguenza che le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate a partire dall'entrata in vigore del decreto governativo.

Viene anche eliminato il riferimento alle **tariffe professionali** come criterio per la determinazione del compenso dei professionisti. Le parti potranno pertanto definire liberamente il compenso.⁷⁴

I commi dall'3 al 10 disciplinano la costituzione tra professionisti: “*E' consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. L'esercizio della professione è quindi possibile sia in forma societaria (anche di società di capitali) e cooperativa, con la specifica che in ogni caso la denominazione deve essere “società tra professionisti”.* La società può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali (multidisciplinare) e l'atto costitutivo deve contenere una serie di requisiti indicati specificatamente nell'articolo 10 in oggetto.⁷⁵

⁷³ Si opera una delegificazione della materia la cui disciplina viene trasferita dalla fonte legislativa primaria a quella secondaria.

⁷⁴ Sarà fatto ricorso alle tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della nei seguenti casi:

- in caso di mancata determinazione consensuale del compenso;
- quando il committente è un ente pubblico;
- in caso di liquidazione giudiziale dei compensi;
- nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi.

⁷⁵ I requisiti sono:

- esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

Per poter utilizzare la denominazione “**società tra professionisti**”, la società deve prevedere nell’atto costitutivo alcuni **requisiti (comma 4)**.

I professionisti possono partecipare a una sola società e devono osservare il codice deontologico del proprio ordine; nello stesso tempo la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta.

Si dispone che restino salvi i diversi modelli societari e associativi vigenti; nello stesso tempo però di abroga esplicitamente la legge n. 1815 del 1939, che è la base normativa di queste ultime.

3.19 Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini (articolo 14)

Zone a burocrazia zero

Viene disposta l’estensione su tutto il territorio nazionale in via sperimentale fino al 31 dicembre 2013 della disciplina delle zone a burocrazia zero.⁷⁶

-
- possono assumere la qualifica di socio soltanto i professionisti iscritti ad ordini, albi o collegi, nonché i cittadini di Stati membri dell’UE in possesso del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione; sono peraltro ammessi soci non professionisti per lo svolgimento di prestazioni tecniche ovvero per finalità di investimento;
 - definizione di modalità tali da garantire che la singola prestazione professionale sarà eseguita dai soci in possesso dei requisiti e che l’utente possa scegliere all’interno della società il professionista che dovrà seguirlo o, in mancanza di scelta, riceva preventiva comunicazione scritta del nominativo del professionista;
 - definizione di modalità che garantiscano che il socio radiato dal proprio ordine professionale sia anche escluso dalla società.

⁷⁶ Tale disciplina è contenuto nel decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010. Il provvedimento è reperibile alla pagina:

<http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010:78>

L’articolo 43 (zone a burocrazia zero) recita:

1. Possono essere istituite nel Meridione d'Italia zone a burocrazia zero.

2. Nelle zone di cui al comma 1 istituite, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell'art. 118 della Costituzione, in aree non soggette a vincolo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, le nuove iniziative produttive avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto godono dei seguenti vantaggi:

a) nei riguardi delle predette nuove iniziative i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, sono adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo che vi provvede, ove occorrente, previa apposite conferenze di servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990; i provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz'altro positivamente adottati entro 30 giorni dall'avvio del procedimento se un provvedimento espresso non è adottato entro tale termine. Per i procedimenti amministrativi avviati d'ufficio, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, le amministrazioni che li promuovono e li istruiscono trasmettono al Commissario di Governo, i dati e i documenti occorrenti per l'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi;

b) ove la zona a burocrazia zero coincida, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una delle zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE dell'8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2009, nonché in quella dell'Aquila individuata con deliberazione del CIPE assunta in data 13 maggio 2010, le risorse previste per tali zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero;

c) nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio, le Prefetture-Uffici territoriali di governo assicurano assoluta priorità alle iniziative da assumere negli ambiti territoriali in cui insistono le zone di cui al comma 1”.

E' l'Ufficio Locale del Governo ad adottare in via esclusiva e all'unanimità i provvedimenti conclusivi amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte (relativi alle nuove iniziative produttive). L'Ufficio locale di governo è istituito in **ciascun capoluogo di provincia**, su richiesta della Regione, d'intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno.

L'ufficio è istituito con decreto del Presidente del Consiglio ed è presieduto dal prefetto e composto da un rappresentante della Regione da un rappresentante della provincia, da un rappresentante della Città metropolitana, là dove questa sia costituita e da un rappresentante del Comune interessato.

Sono escluse dall'applicazione delle precedenti norme i procedimenti amministrativi:

- di natura tributaria;
- concernenti la tutela statale e l'ambiente;
- la salute e la sicurezza pubblica;
- le attività produttive in aree soggette a vincolo;
- la partecipazione all'Ufficio locale del Governo è a titolo gratuito e non comporta rimborsi.

Semplificazioni contabili per le imprese

I commi 8 e 9 introducono alcune semplificazioni contabili per le imprese:

- il trasferimento di quote delle Srl (società a responsabilità limitata), potrà avvenire anche in forma digitale, senza autenticazione con intervento del notaio;
- le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il collegio sindacale potranno utilizzare un bilancio semplificato; lo schema sarà definito dal Ministero dell'economia;
- i soggetti che sono in contabilità semplificata e che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili, possono sostituire alle scritture contabili, gli estratti conto bancari;
- sempre per le Srl viene previsto un unico componente per il collegio sindacale;
- il collegio sindacale con un unico componente è previsto anche per le spa che hanno particolari requisiti (ricavi o patrimonio netto inferiore a un milione di euro);

- semplificazioni nelle procedure relative ai trasporti eccezionali.

Certificati (articolo 15 comma 1)

Le nuove norme modificano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, il testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Lo scopo è quello di ridurre al minimo gli adempimenti a carico dei privati.

In particolare si dispone che le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni ad ogni livello siano valide solo nei confronti dei privati, nei rapporti con la pubblica amministrazione dove e i gestori pubblici i certificati e gli attestati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive:

Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad **acquisire d'ufficio** le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive (di certificazione e di atto di notorietà) nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Si sancisce che tutte le amministrazioni certificanti devono individuare un **ufficio responsabile** per tutte le attività di controllo e di accertamento d'ufficio.

La mancata richiesta di controllo entro trenta giorni costituisce violazione d'ufficio e in ogni caso viene valutata ai fini delle performance individuali dei responsabili dell'omissione.

3.20 Scuola e ricerca

3.20.1 Ricerca e premialità (articolo 11)

La norma attribuisce maggiore potere al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca (MIUR) al fine di **assicurare la coerenza dei Piani di progetti e ricerca e di attività che vengono proposti dagli Enti pubblici di Ricerca vigilati con le indicazioni del Programma nazionale.**

Il MIUR assicura la coerenza anche in sede di ripartizione della quota del 7% del fondo di finanziamento ordinario dei predetti enti, finalizzato al loro finanziamento premiale.

3.20.2 Università e scuole paritarie (articolo 33, commi dal 15 al 17)

Il comma 15 dispone per il 2012 una autorizzazione di spesa di **400 milioni** per interventi a favore del sistema universitario.

Il comma 16 dispone un finanziamento di **242 milioni** di euro per il 2012 a sostegno delle **scuole paritarie**.

Il comma 17 autorizza una spesa di **20 milioni** di euro per il 2012 per **le università non statali** legalmente riconosciute

3.20.3 Policlinici universitari (articolo n. 33, comma 32)

Il comma 32 stabilisce uno stanziamento di **70 milioni a favore dei policlinici universitari** gestiti direttamente da università non statali.

3.21 Trasporti

Autotrasporto (articolo 33, comma 9)

Si dispone la spesa di **400 milioni di euro** per l'anno 2012 da destinare al sostegno del settore autotrasporto merci.

Ripartizione fondi (articolo 9, comma 1)

Viene modificato l'articolo 21, comma 3 del decreto legge n. 98 del 2011 in relazione alla norma che prevede che la ripartizione del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale sia effettuato da una apposita **struttura paritetica d'intesa con al Conferenza unificata sulla base di criteri premiali**. La nuova formulazione del testo dispone che la loro individuazione sia effettuata da una struttura paritetica istituita nello stesso ambito della Conferenza Stato-regioni.

3.22 Poste (articolo 33, comma 31)

Il comma in oggetto approva il contratto di programma 2009-2011 fra il Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa europea.⁷⁷

⁷⁷ Ai fini della comprensione della natura economica e sociale di tale accordo si ritiene opportuno riportare la note esplicative del Dossier studi della Camera: “*Nell’ambito del processo di liberalizzazione del settore dei servizi postali, la direttiva 2008/6/CE ha disposto che gli Stati membri non possono concedere o mantenere in vigore diritti esclusivi per la fornitura di servizi postali. La direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 58/2011, che, aggiornando la normativa recata dal d.lgs. n. 261/1999, ha affidato, in via transitoria, a Poste italiane il servizio universale per un periodo di **quindici anni**, ed ha istituito l’**Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale**, designata quale autorità di regolamentazione del settore.*

Ai sensi dell’articolo 3 del citato D.Lgs. n. 261/1999, deve essere assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, a prezzi accessibili all’utenza. Tale servizio comprende:

- a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;*
- b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;*
- c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.*

*L’onere per la fornitura del servizio universale è finanziato a) attraverso trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato. Gli importi dei trasferimenti sono quantificati nel **contratto di programma** fra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio universale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente; b) attraverso un fondo di compensazione, alimentato dai fornitori di servizi postali che siano titolari di licenze individuali e di autorizzazione generale.*

Il contratto di programma, che viene stipulato fra Poste italiane e il Ministero dello sviluppo economico, è regolato dall’art. 8 del decreto legge n. 487/1993, convertito dalla legge n. 71/1994, il quale prevede che sullo schema di contratto sia acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti.

*Con riferimento al **contratto di programma 2009-2011**, si segnala che il Governo, rispondendo il **29 giugno 2011** ad una interrogazione in Commissione trasporti, ha rilevato che il ritardo nella definizione del nuovo contratto di programma è giustificato dalla particolare funzione svolta da tale contratto, che si è innestato temporalmente nella delicata **fase di transizione** verso la completa liberalizzazione del mercato postale. Il Ministero, in sede di contrattazione, ha ritenuto necessario armonizzare le iniziative, le innovazioni, le razionalizzazioni contenute nel contratto, con i principi comunitari trasposti nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 58 del 2011. Inoltre, si è ritenuto elemento strategico la conservazione sostanziale del sistema normativo contenuto sia nel decreto ministeriale del 28 giugno 2007, relativo agli **standard minimi degli uffici postali** nei periodi estivi, sia le **condizioni minime di presenza** degli uffici postali sul territorio, dettate dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 ottobre 2008. Il Ministero dunque, in sede di contrattazione con Poste Italiane, ha chiesto il sostanziale mantenimento della rete territoriale costituita da circa 14.000 uffici territoriali, che costituiscono un punto di riferimento per la coesione sociale e, in particolar modo, per i comuni più piccoli e/o montani, dopo opportuna valutazione, in sede di contrattazione, del carattere economico-finanziario di tale scelta, relativamente alla determinazione dell’onere del servizio universale.”*